

COMUNE DI FRANCAVILLA DI SICILIA
PROVINCIA DI MESSINA

**Regolamento di polizia mortuaria
e dei
servizi comunali cimiteriali**



TITOLO I



CAPO I NORME GENERALI

Art.1 Contenuto del Regolamento

1. Le disposizioni del presente regolamento, adottato ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, ha lo scopo di assicurare l'organizzazione e il funzionamento del servizio di polizia mortuaria e dei servizi comunali cimiteriali.

Art.2 Fonti normative

Testo unico delle leggi sull'assunzione diretta dei pubblici servizi, R.D. 25 ottobre 1925 n.2578;

Testo unico delle leggi sanitarie (TULS) 27 luglio 1934;

Testo unico delle leggi sulla pubblica sicurezza R.D. 18 giugno 1934 n.773;

R.D.	23 dicembre	1865 n.	2704	
R.D.	01 luglio	1937 n.	1379	
R.D.	21 dicembre	1947 n.	1880	
D.P.R.	13 febbraio	1964 n.	185	
Legge	04 gennaio	1968 n.	15	
D.P.R.	21 ottobre	1975 n.	803	
D.P.R.		1977 n.	616	
Legge		1978 n.	1978	
D.P.R.		1982 n.	915	
Legge	29 ottobre	1987 n.	441	
D.P.R.	17 maggio	1988 n.	175	Attuazione della direttiva CEE n. 175 relativa ai rischi incidenti sul lavoro
Legge	08 giugno	1990 n.	142	
Legge	07 agosto	1990 n.	241	
D.P.R.	10 settembre	1990 n.	285	
D. Lgs.	21 giugno	1991 n.	324	Ministero dell'Ambiente
Legge	12 dicembre	1991 n.	48	Regione Sicilia
D. Lgs.	20 maggio	1992 n.	289	
D. Lgs.	30 dicembre	1992 n.	277	Attuazione di normative CEE in materia di protezione dei lavoratori
D. Lgs.	30 dicembre	1992 n.	502	Riordino della disciplina in materia sanità, a norma Legge 421/92
D. Lgs.	03 febbraio	1993 n.	29	
Legge	25 marzo	1993 n.	81	
Circolare Ministero Sanità del	24 giugno	1993 n.	24	
Circolare Ministero Sanità del	31 luglio	1998 n.	10	
D. Lgs.	25 febbraio	1995 n.	77	
L. R.	07 settembre	1998 n.	23	
Statuto comunale				
Codice di procedura Penale				
Codice civile				

CAPO II

PREMESSE

Art.3 Generalità

1. Il presente regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui al Titolo VI del Testo Unico delle Leggi Sanitarie (TULS) 27 luglio 1934, al D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285, alla circolare del Ministero della Sanità 24 giugno 1993 n. 24 e alle vigenti leggi regionali, disciplina il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, intese a prevenire i pericoli che alla pubblica salute potrebbero derivare dalla morte delle persone e a disciplinare i servizi, in ambito del Comune di Francavilla di Sicilia, relativi alla polizia mortuaria, intendendosi per tali quelli sulla destinazione e uso dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione, pulizia e custodia dei cimiteri e locali annessi, sul trasporto di rifiuti speciali, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione, e in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme.

Art.4
Competenze

1. Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune di Francavilla di Sicilia, sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale del Governo e Autorità Sanitaria Locale, o personale dell'Ente suo delegato.
2. I servizi inerenti la polizia mortuaria vengono effettuati attraverso una delle forme di gestione individuate dagli articoli 22, 23 e 25 della legge 8 giugno 1990 n. 142, compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere, nonché a mezzo del servizio individuato dalla competente unità sanitaria locale.
3. Il Comune di Francavilla di Sicilia gestisce i servizi erogati in economia; le funzioni e l'organizzazione degli uffici comunali in materia di polizia mortuaria sono determinate, laddove siano necessarie integrazioni a quanto già previsto dalla presente normativa, con il regolamento di cui all'articolo 51 della legge 8 giugno 1990 n.142.
4. Per i servizi di polizia mortuaria gestiti nelle altre forme di cui agli artt.22, 23 e 25 della legge 8 giugno 1990 n.142, le funzioni e l'organizzazione sono stabilite dai loro Statuti e regolamenti, o dal foglio di norme e condizioni in caso di concessione.

Legge 8 giugno 1990 n. 142

art. 22

1. *I Comuni e le Province, nell'ambito delle rispettive competenze, provvedono alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali.*
2. *I servizi riservati in via esclusiva ai Comuni e alle Province sono stabiliti dalla legge.*
3. *I Comuni e le Province possono gestire i servizi pubblici nelle seguenti forme:*
 - a) *in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda;*
 - b) *in concessione a terzi, quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;*
 - c) *a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;*
 - d) *a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;*
 - e) *a mezzo di società per azioni a prevalente capitale pubblico locale, qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati.*

art. 23

1. *L'azienda speciale è ente strumentale dell'ente locale dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto, approvato dal Consiglio comunale o provinciale.*
2. *L'istituzione è organo strumentale dell'ente locale per l'esercizio di servizi sociali, dotato di autonomia gestionale.*

(omissis)

art. 25

1. *I Comuni e le Province, per la gestione associata di uno o più servizi, possono costituire un consorzio secondo le norme previste per le aziende speciali di cui all'art. 23, in quanto compatibili.*

(omissis)

Art.5
Responsabilità

1. Il Comune di Francavilla di Sicilia cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.
2. Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX del Libro IV del codice civile, salvo che l'illecito non rilevi penalmente.

Art.6
Servizi gratuiti e a pagamento

1. Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, indispensabili, esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati da regolamento.
2. Tra i servizi gratuiti sono ricompresi:
 - a) La visita necroscopica;
 - b) Il servizio di osservazione dei cadaveri;
 - c) Il recupero e relativo trasporto delle salme accidentate, individuate dal successivo art.n.21/1° comma;
 - d) L'inumazione in campo comune;
 - e) La cremazione;
 - f) La deposizione delle ossa in ossario comune;
 - g) La dispersione delle ceneri in cinerario comune;
 - h) Il feretro e il trasporto per le salme di persone i cui familiari non risultino in grado di sostenere la spesa, sempre che non vi siano persone o Enti ed Istituzioni che ne facciano carico, secondo quanto specificato al successivo art.12;
3. Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe stabilite dal Consiglio Comunale con propria deliberazione;
4. Il Comune di Francavilla di Sicilia, con proprio atto di indirizzo o con separati atti ai sensi dell'articolo 32, 2° comma, lettera g) della legge 8 giugno 1990 n. 142, può individuare particolari servizi da erogare a tariffa agevolata purché venga quantificato l'onere per l'Amministrazione Comunale.

Legge 8 giugno 1990 n. 142

Art.32, 2° comma lettera g)

2. *Il Consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali (.....) l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi.*

Art.7
Atti a disposizione del pubblico

1. Presso l'Ufficio Servizi Cimiteriali del Comune di Francavilla di Sicilia è tenuto, a seconda dei casi su supporto cartaceo o informatico, a disposizione di chiunque possa averne interesse, il registro di cui all'art.52 del D.P.R. n. 285 del 10 settembre 1990, che viene compilato cronologicamente dagli addetti, anche per fornire informazioni sulle sepolture cimiteriali.
 2. Sono inoltre tenuti ben visibili al pubblico nell'Ufficio Comunale o nel cimitero:
 - a) L'orario di apertura e chiusura;
 - b) Copia del presente regolamento;
 - c) L'elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno;
 - d) L'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno e in quello successivo;
 - e) L'elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione;
 - f) Ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241.
-

Art. 52 D. P. R. n. 285/1990

1. *Tutti i cimiteri, sia comunali che consorziali, devono assicurare un servizio di custodia.*
 2. *Il responsabile del servizio, per ogni cadavere ricevuto, ritira e conserva presso di sé l'autorizzazione di cui all'art. 6, inoltre iscrive giornalmente sopra apposito registro vidimato dal Sindaco in doppio esemplare:*
 - a) *le inumazioni che vengono eseguite, precisando il nome, cognome, età, luogo e data di nascita del defunto, secondo quanto risulta dall'atto di autorizzazione di cui all'art. 6, l'anno, il giorno e l'ora dell'inumazione, il numero arabo portato dal cippo e il numero d'ordine della bolletta di seppellimento;*
 - b) *le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono tumulati, con il sito dove sono stati deposti;*
 - c) *le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono cremati, con l'indicazione del luogo di deposito delle ceneri nel cimitero o del luogo in cui sono state trasportate, se fuori dal cimitero, secondo quanto risulta dall'autorizzazione del Sindaco;*
 - d) *qualsiasi variazione avvenuta in seguito ad esumazione, estumulazione, cremazione, trasporto di cadaveri o di ceneri.*
-

CAPO III

DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E OBITORI

Art.8

Depositi di osservazione e obitori

1. Il Comune di Francavilla di Sicilia provvede al deposito di osservazione e all'obitorio in locali idonei nell'ambito del Cimitero.
2. L'ammissione nel deposito di osservazione o nell'obitorio è autorizzata dal Sindaco ovvero dalla Pubblica Autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto di salma di persona accidentata o, infine, dall'Autorità Giudiziaria.
3. Nel deposito di osservazione, di regola, è vietata la permanenza di persone estranee.
4. Le salme di persone morte di malattie infettive diffuse o sospette tali, sono tenute in osservazione in separato locale, ove esistente e qualora si creino condizioni di compresenza di cadaveri; nel predetto locale è vietato l'accesso alle persone non autorizzate.
5. Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dal Dirigente il Servizio di Igiene Pubblica dell'Azienda Sanitaria Locale, in relazione agli elementi risultanti dal certificato di morte di cui all'art.100 del D.P.R. 13 febbraio 1964 n.185.
6. La sorveglianza può essere esercitata con apposite strumentazioni o con la presenza di personale sanitario con tale funzione.

CAPO IV FERETRI

Art.9

Deposizione della salma nel feretro

1. Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo art.11.
2. In ciascun feretro **non si può racchiudere che una sola salma**; madre e neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, possono essere chiusi in uno stesso feretro.
3. La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolta in lenzuola.
4. Se la morte è dovuta a malattia infettiva diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, su indicazione del Dirigente il Servizio di Igiene Pubblica dell'ASL competente, trascorso il periodo di osservazione, la salma deve essere deposta nella cassa con gli indumenti di cui è rivestita ed avvolta in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.
5. Se il cadavere risulta portatore di radioattività, il Dirigente dei Servizi di Igiene Pubblica dell'ASL detterà le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.

Art.10

Verifica e chiusura feretri

1. La chiusura del feretro è fatta, sotto la vigilanza del personale incaricato.
2. Il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'ASL competente o personale tecnico sanitario all'uopo incaricato, vigila e controlla l'applicazione della norma di cui all'articolo 11. *Per tale servizio è dovuto il corrispettivo risultante in tariffa.*
3. In particolare deve essere accertata la stretta rispondenza del feretro al tipo di sepoltura cui è destinato, al trasporto, nonché l'identificazione del cadavere.

Art.11

Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti

1. La struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre oltre che alla distanza del trasporto funebre e cioè:
 - a) **Per inumazione:**
 - Il feretro deve essere di legno con caratteristiche di scarsa durabilità (preferibilmente di abete, pioppo, larice, pino, etc.);
 - Le tavole non devono avere, a fondo intaglio, uno spessore inferiore a cm. 2 e superiore a cm.3;
 - La confezione deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'articolo 75 del D.P.R. 10 settembre 1990 n.285;

- I feretri di salme provenienti da altri Comuni o estumate ai sensi del successivo art.85, potranno essere inumati anche se non rispondono alle indicazioni sopra riportate;
- b) **per tumulazione**
 - la salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di legno preferibilmente, l'altra in metallo, ermeticamente chiusa mediante saldatura, corrispondenti ai requisiti costruttivi e strutturali di cui all'articolo 30 del D.P.R. 10 settembre 1990 n.285;
 - c) **per trasferimento da Comune a Comune con percorso superiore a 100 Km, all'estero o dall'estero qualunque sia la destinazione di sepoltura o pratica funebre:**
 - si applicano le disposizioni di cui alla lettera b) precedente, nonché agli articoli 27, 28 e 29 del D.P.R. 10 settembre 1990 n.285 se il trasporto è per o dall'estero;
 - d) **per trasporti, da Comune a Comune, con percorso non superiore ai 100 Km:**
 - è sufficiente il feretro di legno di spessore non inferiore a mm 25 a norma dell'art.30, punto 5, del D.P.R. 10 settembre 1990 n.285;
 - e) **cremazione**
 - la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera a), per trasporti interni al Comune di decesso;
 - la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera d), laddove il trasporto si esegua entro i 100 Km dal Comune di decesso;
 - la salma deve essere racchiusa in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b) precedente.
2. I trasporti di salme di persone morte per malattia infettiva diffusiva vengono effettuati in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b) precedente;
 3. **Se una salma, già sepolta, viene esumata o estumata per essere trasferita in altro Comune o in altra sepoltura del Cimitero di Francavilla di Sicilia, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo, se del caso, da parte del Dirigente dei Servizi di Igiene Pubblica dell'ASL o di Suo delegato, il rinnovo del feretro o il rivestimento totale con lamiera metallica in zinco di spessore non inferiore a mm.0,660.**
 4. Se la salma proviene da altro Comune, deve essere verificata la rispondenza del feretro alle caratteristiche di cui ai commi precedenti, ai fini del tipo di sepoltura cui è destinata, semprechè non sia accompagnata da apposita certificazione rilasciata dall'ASL competente per Comune di partenza; se nel trasferimento è stato impegnato il doppio feretro e la salma è destinata a sepoltura in terra, deve essere praticata nella parte superiore della cassa metallica, un'ideale apertura al fine di consentire il processo di mineralizzazione.
 5. Nell'inumazione l'impiego nel feretro di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere di tipo e qualità autorizzati dal Ministero della Sanità, ai sensi dell'art.75 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285.
 6. Sia la cassa di legno sia quella di metallo devono portare impresso, ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice.
 7. E' consentita l'applicazione alle casse metalliche, di valvole o speciali dispositivi, autorizzati dal Ministro della Sanità, idonei a fissare o neutralizzare i gas di putrefazione.

Art. 75 del D. P. R. 10 settembre 1990 n. 285

1. Per le inumazioni non è consentito l'uso di casse di metallo o di altro materiale biodegradabile.
2. Qualora si tratti di salme provenienti dall'estero o da altro comune per le quali sussiste l'obbligo della duplice cassa, le inumazioni debbono essere subordinate alla realizzazione, sulla cassa metallica, di tagli di opportune dimensioni anche asportando temporaneamente, se necessario, il coperchio della cassa di legno.
3. L'impiego di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere autorizzato con decreto del Ministero della Sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità.
4. Lo spessore delle tavole della cassa di legno non deve essere inferiore a centimetri 2.
5. Le tavole del fondo di un solo pezzo nel senso della lunghezza potranno essere riunite nel numero di cinque nel senso della larghezza, fra loro saldamente congiunte con collante di sicura e duratura presa.
6. Il fondo deve essere congiunto alle tavole laterali con chiodi disposti di 20 in 20 centimetri ed assicurato con idoneo mastice.
7. Il coperchio sarà congiunto a queste tavole mediante viti disposte di 40 in 40 centimetri.
8. Le pareti laterali della cassa devono essere saldamente congiunte tra loro con collante di sicura e duratura presa.
9. E' vietato l'impiego di materiali non biodegradabili nelle parti decorative delle casse.
10. Ogni cassa deve portare il timbro a fuoco con l'indicazione della ditta costruttrice e del fornitore.
11. Sulla cassa deve essere apposta una targhetta metallica con l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

Art.12

Fornitura gratuita di feretri

1. Il Comune di Francavilla di Sicilia fornisce gratuitamente la cassa di cui all'art.11 lettera a) e lettera e) sub.1, per salme di persone appartenenti a famiglie bisognose o per le quali vi sia il disinteresse dei familiari.
2. Lo stato di indigenza o di bisogno è dichiarato dal Sindaco, che ne ha la responsabilità civile e contabile, sulla scorta delle informazioni assunte o delle quali comunque disponga sulla composizione del nucleo familiare e sulla situazione economica degli interessati.

Art.13

Piastrina di riconoscimento

1. Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina metallica, recante in modo indelebile, il cognome e il nome della salma contenuta e le date di nascita e di morte.
2. Per la salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.
3. Altra piastrina di materiale resistente (refrattario per feretri da cremare, di piombo negli altri casi) riportante il numero progressivo e la lettera relativi alla sepoltura nel cimitero, viene collocata assieme al cofano rispettivamente alla cremazione o alla inumazione e ciò al fine di agevolare le operazioni di riconoscimento.

CAPO V

TRASPORTI FUNEBRI

Art.14

Modalità del trasporto e del percorso

1. I criteri generali di fissazione degli orari, le modalità ed i percorsi dei trasporti funebri sono determinati con ordinanza del Sindaco.
2. Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'art.27 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, comprende: il prelievo della salma dal luogo di decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio, il tragitto alla Chiesa o al luogo ove si svolgono le esequie, la relativa sosta per lo stretto tempo necessario ad officiare il rito civile o religioso, il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta seguendo il percorso più breve.
3. Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Sindaco.
4. Ove i cortei, per il numero dei partecipanti, fossero di notevole lunghezza, si dovrà lasciare il passo ai veicoli dei pompieri, ai servizi urgenti di assistenza pubblica e di pubblica sicurezza. In ogni altro caso è vietato fermare, disturbare ed interrompere in qualunque modo il passaggio di un corteo funebre.
5. Nei casi speciali di concorso assai numeroso di persone, il Responsabile comunale dei servizi cimiteriali prenderà accordi con il Comando di Polizia Municipale, per opportuni provvedimenti di circolazione, atti a favorire lo svolgimento del corteo.
6. Il Dirigente dei Servizi di Igiene Pubblica della ASL competente, vigila e controlla il servizio di trasporto delle salme, ne riferisce annualmente al Sindaco e propone allo Stesso i provvedimenti necessari ad assicurarne la regolarità.

Art.15

Trasporti funebri

1. Nel territorio del Comune di Francavilla di Sicilia, i trasporti funebri sono svolti con i mezzi di cui all'art. 20 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285, previo pagamento del diritto fisso stabilito ai sensi dell'art. 19, 2° comma del citato D.P.R..
2. Per ogni trasporto funebre, è dovuto un diritto fisso, ai sensi dell'art. 19, 3° comma del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285, nella misura del 5% di quella stabilita per i trasporti di ultima categoria, per opera di terzi autorizzati, quando la salma è trasportata nello stesso Comune, in altro Comune o Stato, senza l'impiego diretto del servizio proprio comunale.
3. Il servizio autorizzato a terzi, comprende pure il trasporto dei nati morti, nonché quello dei prodotti abortivi di cui all'art. 7 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285.
4. Le amministrazioni militari, le congregazioni e le confraternite riconosciute come enti morali, possono effettuare il trasporto di salme rispettivamente di militari e dei soli soci, con propri

mezzi, osservando le disposizioni contenute nel presente Regolamento ed in esenzione del diritto comunale.

5. Il Comune di Francavilla di Sicilia provvede ai trasporti funebri, nell'ambito del territorio comunale, mediante concessione a terzi.

Art.16

Trasporti gratuiti e a pagamento

1. I trasporti funebri sono a pagamento e gratuiti:
 - a) **A pagamento**, secondo la tariffa stabilita dal Comune di Francavilla di Sicilia;
 - b) **Gratuiti** ed in modo decoroso, a carico del Comune di Francavilla di Sicilia, in ogni altro caso.
2. I trasporti funebri a pagamento sono esercitati con unica categoria.
3. Il trasporto dei cadaveri dal luogo di decesso all'obitorio o al deposito di osservazione è a totale carico del Comune di Francavilla di Sicilia.

Art.17

Orario dei trasporti

1. I trasporti funebri sono effettuati in ore fisse antimeridiane e pomeridiane stabilite con ordinanza del Sindaco. Con lo stesso provvedimento il Sindaco disciplina le modalità integrative al presente regolamento nonché i percorsi consentiti.
2. Il Responsabile Comunale dei servizi cimiteriali fisserà di norma l'ora dei funerali secondo l'ordine di presentazione delle richieste, tenendo conto, se necessario, dell'ora del decesso, in caso di pluralità di richieste o, altrimenti, tenendo conto delle indicazioni dei familiari e compatibilmente con l'ordinanza sindacale di cui al comma 1°; fornirà i chiarimenti richiesti e prenderà i provvedimenti che si renderanno necessari trasmettendo gli eventuali ordini al personale incaricato.
3. I carri per il trasporto funebre dovranno trovarsi sul luogo di partenza dei funerali almeno dieci minuti prima dell'ora fissata.

Art.18

Norme generali per i trasporti

1. In ogni trasporto, sia da Comune a Comune, sia da Stato a Stato, i feretri devono essere conformi alle prescrizioni di cui al precedente art.11; inoltre, se il trasporto è effettuato dal mese di aprile al mese di settembre compreso, o, negli altri mesi, in località che col mezzo prescelto è raggiungibile dopo 24 ore dalla partenza o infine quando il trasporto venga eseguito trascorse 48 ore dal decesso, alla salma è da praticare il trattamento antiputrefattivo di cui all'art.32 del D.P.R. 10 settembre 1990 n.285, salvo sia stata imbalsamata.

2. Il feretro è preso in consegna dall'incaricato del trasporto e viene accompagnato dai documenti di autorizzazione al trasporto e al seppellimento e, se necessario, dagli altri in relazione alla destinazione. L'Incaricato del trasporto, giunto a destinazione, consegnerà il feretro e i documenti al personale incaricato presso il cimitero.
3. Chi riceve il feretro compilerà il verbale di presa in consegna, redatto in duplice copia, una delle quali verrà consegnata al vettore e l'altra al Responsabile del servizio comunale cimiteriale o di polizia mortuaria. Se il trasporto avviene per ferrovia, su nave o per aereo, il decreto di cui all'art.23 deve restare in consegna al vettore.
4. Il trasporto da Comune a Comune o da Stato a Stato, a richiesta, può essere effettuato, sia in partenza che in arrivo, con il medesimo carro funebre.

Art.19 **Riti Religiosi**

1. I Sacerdoti della Chiesa Cattolica ed i Ministri degli altri culti, di cui all'art. 8 della Costituzione, intervenuti all'accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali.
2. La salma può sostare in Chiesa per il tempo necessario all'ordinaria cerimonia religiosa.

Art.20 **Trasferimento di salme senza funerale**

1. Il trasporto di cadavere al locale di osservazione o all'obitorio, per il periodo prescritto o comunque prima che sia trascorso tale periodo, deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di cui agli art. 19 e 10 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285, e chiuso, anche temporaneamente, in modo che sia impedita la vista dall'esterno.
2. In particolari circostanze, il Sindaco, sentito il Dirigente dei Servizi di Igiene Pubblica dell'ASL competente, può anche autorizzare il trasporto all'interno dell'abitazione o, in casi eccezionali, al luogo di speciali onoranze.
3. I predetti trasferimenti, anteriori al funerale, sono eseguiti in forma privata, senza corteo e con l'esclusione di quello di cui al primo comma, e sono subordinati al pagamento dei diritti fissati in tariffa.
4. I trasferimenti di salme per autopsie, per consegna agli Istituti di Studio etc. ed i trasporti al cimitero di nati morti, feti, resti anatomici, etc., sono eseguiti con l'impiego del mezzo di cui al primo comma.

Art.21 **Morti per malattie infettive-diffusive o portatori di radioattività**

1. Nel caso di morte per malattie infettive-diffusive, il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'ASL competente, prescriverà le norme relative al trasporto del cadavere, al divieto del corteo quando ciò sia indispensabile e i necessari provvedimenti per le disinfezioni.

2. Quando per misure igieniche sia ritenuto necessario, il Dirigente predetto, detterà le opportune istruzioni affinché il cadavere sia trasportato al deposito di osservazione di cui all'art.8 anche prima che sia trascorso il periodo di osservazione, per eseguire poi, trascorso il termine prescritto, la inumazione, la tumulazione o la cremazione.
3. E' consentito rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'autorità sanitaria, salvo che questa non lo vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.
4. Per le salme che risultano portatrici di radioattività, il Dirigente dei servizi di igiene pubblica dell'ASL competente, dispone, a seconda dei casi, le necessarie misure protettive in ordine al trasporto, ai trattamenti ed alla destinazione.

Art.22

Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione

1. Il trasporto di salme in cimitero di altro Comune, è autorizzato dal Sindaco con ordinanza a seguito di domanda degli interessati.
2. La domanda deve essere corredata dall'autorizzazione al seppellimento rilasciata dall'Ufficio dello Stato Civile; nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura, è sufficiente l'indicazione dei dati anagrafici del defunto.
3. Al decreto è successivamente allegata la certificazione del Dirigente dei Servizi di Igiene Pubblica dell'ASL o di personale tecnico dallo Stesso delegato per la verifica di cui all'articolo 10.
4. Dell'autorizzazione al trasporto è dato avviso al Sindaco del Comune nel quale la salma viene trasferita per il seppellimento, nonché ai Sindaci dei Comuni intermedi, quando in essi siano tributate onoranze.
5. Le salme provenienti dal altro Comune, di norma e qualora non vengano richieste speciali onoranze all'interno del territorio del Comune, devono essere trasportate direttamente al cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, ai sensi dell'art.11, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta e dal sigillo di ceralacca sul cofano.
6. In caso di arrivo o partenza della salma con sosta in chiesa, limitata alla celebrazione del rito religioso, con prosecuzione diretta per il Cimitero o per altro Comune, il trasporto è eseguito interamente da terzi.
7. Per i morti di malattie infettive-diffusive, l'autorizzazione al trasporto è data dal Sindaco osservante le norme di cui all'art.25, 1° comma e 25, 2° comma, del D.P.R. 10 settembre 1990, n.285.
8. Il trasporto di cadavere da Comune a Comune per la cremazione e il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del definitivo deposito, sono autorizzate con unica ordinanza del Sindaco del Comune ove è avvenuto il decesso.

Art.23

Trasporti in luoghi diversi dal cimitero

1. Il trasporto di salme nell'ambito del Comune di Francavilla di Sicilia ma in luogo diverso dal cimitero, è autorizzato dal Sindaco con ordinanza a seguito di domanda degli interessati.

Art.24

Trasporti all'estero e dall'estero

1. Il trasporto di salme per e da altro Stato ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l'Italia, alla convenzione internazionale di Berlino 10 febbraio 1937, approvata con R.D. 1 luglio 1937, n. 1379, o di Stati non aderenti a tale convenzione; nel primo caso si applicano le prescrizioni di cui all'art.27 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285; nel secondo quelle di cui agli artt. 28 e 29 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285. In entrambi i casi, per i morti di malattia infettiva, si applicano le disposizioni di cui all'art. 25 del D.P.R. 10 settembre 1990 n.285.

Art.25

Trasporto di ceneri e resti

1. Il trasporto fuori Comune di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato dal Sindaco.
2. Se il trasporto è da o per Stato estero, al Sindaco si sostituisce l'Autorità di cui agli artt.27, 28 e 29 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
3. Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme, non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa umane e resti mortali assimilabili.
4. Le ossa umane e resti mortali assimilabili devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm 0,660, chiusa con saldatura anche a freddo e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.
5. Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceramica, piombo o altro analogo sistema, aventi caratteristiche di cui al successivo articolo 55.

Art.26

Rimessa delle autofunebri Sosta autofunebri di passaggio

1. Le rimesse delle autofunebri devono essere ubicate in località individuate dal Sindaco, attrezzate anche per i servizi di pulizia e di disinfestazione.
2. L'idoneità della rimessa e delle relative attrezzature è accertata dal Dirigente dei Servizi di Igiene Pubblica dell'ASL, salva la competenza dell'Autorità di pubblica sicurezza e del servizio antincendi.
3. Le autofunebri di passaggio trasportanti feretri, in caso di sosta devono valersi della rimessa comunale, ove esistente, o di altro luogo di parcheggio da individuarsi a cura del Responsabile dell'Ufficio. Per il servizio è dovuto il corrispettivo fissato in tariffa.

Art.27
Rimesse di carri funebri

- i. Le rimesse di carri funebri esistenti alla data del 27 ottobre 1990, potranno essere mantenute nei locali in cui si trovano, a condizione che possiedano i necessari requisiti igienico-sanitari previsti dall'articolo 21 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 e richiedano il provvedimento di individuazione entro un anno dall'entrata in vigore del presente Regolamento.



TITOLO II
CIMITERI

CAPO I CIMITERI

Art.28 Elenco cimiteri

1. Ai sensi dell'art. 337 del T.U. delle Leggi Sanitarie R.D. 27 luglio 1934 n. 1265, il Comune di Francavilla di Sicilia provvede al servizio del seppellimento presso i seguenti cimiteri:
 - **Cimitero Monumentale;**
 - **Nuovo Cimitero.**

Art.29 Disposizioni generali - Vigilanza

1. E' vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli articoli 102 e 105 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285.
2. L'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al Sindaco o ad un suo delegato.
3. Alla manutenzione dei cimiteri, così come per la custodia, la pulizia e gli altri servizi cimiteriali, il Comune provvede con le forme riconosciute idonee e legittime, ai sensi degli articoli 22, 23 e 25 della legge 8 giugno 1990 n.142, recepita nell'ambito della regione Sicilia con legge 11 dicembre 1991 n.48.
4. Le operazioni di inumazione, tumulazione, cremazione e di traslazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, sono riservate al personale addetto al cimitero, ove esistente o ad un privato avente le caratteristiche previste dal D.P.R. n.915/1982 e dalle leggi e normative vigenti.
5. Competono esclusivamente al Comune di Francavilla di Sicilia le operazioni di esumazione, estumazione e le funzioni di cui agli artt. 52, 53 e 81 del D.P.R. 10 settembre 1990 n.285.
6. Il Comune di Francavilla di Sicilia può delegare a privati, che abbiano i requisiti previsti dalla legge e alle tariffe stabilite dall'Amministrazione, le operazioni di esumazione ed estumulazione, fermo restando le funzioni di cui agli artt. 52, 53 e 81 del D.P.R. 285/90, che sono di esclusiva competenza del Comune.
7. Il Dirigente dei Servizi di Igiene Pubblica dell'ASL, controlla il funzionamento dei cimiteri e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

Art.30 Reparti speciali del cimitero

1. Nell'interno dei cimiteri è possibile prevedere reparti speciali, individuati dal piano regolatore cimiteriale o, nelle more della sua adozione, dal Sindaco, destinati al seppellimento della salme ed alla conservazione dei resti, ceneri ed ossa di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico o a comunità straniere.

2. Le spese maggiori per le opere necessarie per tali reparti, per la maggior durata della sepoltura rispetto a quella comune, compresa l'assegnazione a tempo determinato dell'area secondo le tariffe vigenti, sono a totale carico delle comunità richiedenti.
3. Gli arti anatomici, di norma, vengono cremati, sempre che sia agevolmente accessibile idoneo impianto, salvo specifica richiesta avanzata dall'interessato o dai familiari tendente ad ottenere il seppellimento mediante inumazione in reparto speciale del cimitero o in sepoltura privata.
4. In via eccezionale, altri reparti speciali possono essere istituiti con provvedimento motivato della Giunta comunale, per il seppellimento di persone decedute a seguito di calamità o appartenenti a categorie individuate dal Consiglio Comunale.

Art.31

Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali

1. Nei cimiteri, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppelitte, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione, le salme di persone decedute nel territorio del Comune di Francavilla di Sicilia o che, ovunque decedute, avevano nel Comune di Francavilla di Sicilia, al momento della morte, la propria residenza.
2. Indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, sono parimenti ricevute le salme delle persone che risultano in vita essere state concessionarie, nei cimiteri, di sepoltura privata individuale o di famiglia. Sono puramente accolti i resti mortali e le ceneri delle persone sopra indicate.
3. Nei reparti speciali, sono ricevute le salme di persone che ne hanno diritto ai sensi dell'articolo 20, ~~se la persona non avesse manifestato l'intenzione di essere sepolte nel cimitero comune.~~ In difetto di tale manifestazione possono provvedere i discendenti.

Art.32

Ammissione nel nuovo cimitero

1. Nel nuovo cimitero, hanno la precedenza ad essere accolte le salme delle persone temporaneamente sepolte nel cimitero monumentale, alle condizioni previste dall'articolo 49 comma 4°, del presente regolamento.

Art.33

Mappa

1. Presso l'ufficio dei servizi comunali cimiteriali è tenuto un registro delle sepolture per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari. Detto registro, denominato mappa, può essere tenuto con mezzi informatici.
2. La mappa è documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni relative ai cimiteri del Comune di Francavilla di Sicilia.

3. Ad ogni posizione in mappa, corrisponde un numero che deve coincidere con quello che obbligatoriamente deve essere apposto su ogni sepoltura nel cimitero e che trova riscontro nella cartografia cimiteriale.

Art.34 **Annotazioni in mappa**

1. Sulla mappa viene annotata ogni sepoltura, in campo comune o concessa in uso, ogni modificazione o cessazione che si verifica e comunque ogni operazione cimiteriale.
2. La mappa deve contenere almeno le seguenti indicazioni:
 - (a) Generalità del defunto o dei defunti;
 - (b) Il numero d'ordine dell'autorizzazione al seppellimento;
 - (c) La struttura schematica della sepoltura con l'indicazione della collocazione delle salme;
 - (d) Le generalità del concessionario o dei concessionari;
 - (e) Gli estremi del titolo costitutivo;
 - (f) La data ed il numero di protocollo generale cui si riferisce la concessione;
 - (g) La natura e la durata della concessione;
 - (h) Le variazioni che si verificano nella titolarità della concessione;
 - (i) Le operazioni che danno luogo a introduzione o a rimozione di salme, resti o ceneri dalla sepoltura con gli estremi del luogo di provenienza o di destinazione.

Art. 35 **Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali**

1. Il personale addetto è tenuto a redigere secondo le istruzioni di cui agli Artt. 52 e 53 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285, il registro delle operazioni cimiteriali, in ordine cronologico, anche mediante strumenti informatici.
2. Ai fini delle registrazioni di cui al 1° comma è da intendersi che il numero d'ordine della bolletta di accompagnamento coincida con quello riportato nella piastrina in piombo, applicata al cofano, a cura del personale addetto.
3. In base ai dati contenuti in tale registro si procede all'aggiornamento delle mappe cimiteriali.

Art. 36 **Schedario dei defunti**

1. Viene istituito lo schedario dei defunti, con il compito di costituire l'anagrafe cimiteriale, tenuto, con mezzi informatici.
2. L'Ufficio servizi comunali cimiteriali, sulla scorta del registro di cui all'art. 34, terrà annotati in ordine alfabetico, suddiviso per cimitero e per annata i nominativi dei defunti le cui spoglie mortali sono contenute, sotto qualsiasi forma, nel cimitero stesso.
3. In ogni scheda saranno riportati:
 - a) *le generalità del defunto;*
 - b) *il numero della sepoltura.*

Art.37
Scadenario delle concessioni

1. Viene istituito lo scadenario delle concessioni allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di poter effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di esumazione o di estumulazione occorrenti per liberare la sepoltura.
2. Il Responsabile comunale dei servizi cimiteriali predispone entro il mese di settembre di ogni anno, l'elenco delle concessioni in scadenza.

CAPO II

DISPOSIZIONI GENERALI

E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

Art.38

Disposizioni Generali

1. I Cimiteri del Comune di Francavilla di Sicilia hanno campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie decennali.
2. Le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza, la divisione in riquadri, l'ordine d'impiego delle fosse e le misure rispettive, per adulti e per i minori di 10 (dieci) anni di età, devono essere conformi a quanto disposto dal D.P.R. 10 settembre 1990, n.285.
3. Compatibilmente con le esigenze di detti campi, i cimiteri hanno pure aree ed opere riservate a sepolture private, individuali, familiari e per collettività, ai sensi e nei limiti dell'art.90 e seguenti del D.P.R. 10 settembre 1990, n.285.
4. Apposito piano regolatore cimiteriale determina, per le sepolture private, l'ubicazione, la misura delle aree, i diversi tipi di opera, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai vari sistemi costruttivi (muratura, lastre di pietra, elementi prefabbricati, cemento armato, ecc.), in conformità a quanto disposto dagli artt.76 e 91 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 e dal successivo art.39.
5. Nelle more dell'adozione del piano regolatore cimiteriale, vi provvede il Sindaco con propria ordinanza.

Art.39

Piano regolatore cimiteriale

1. Entro 3 (tre) anni dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, il Consiglio Comunale adotta un piano regolatore cimiteriale che recepisce le necessità del servizio nell'arco di almeno vent'anni.
2. Il piano di cui al primo comma è sottoposto al parere preventivo dei competenti servizi dell'Unità Sanitaria Locale. Si applica l'articolo 50 della legge 8 giugno 1990 n.142.
3. Nell'elaborazione del piano, si dovrà tenere conto:
 - (a) Dell'andamento medio della mortalità nell'area di propria competenza territoriale sulla base dei dati statistici dell'ultimo decennio e di adeguate proiezioni, da formulare anche in base ai dati resi noti da organismi nazionali competenti;
 - (b) Della valutazione della struttura ricettiva esistente, distinguendo le dotazioni attuali posti-salma per sepoltura a sistema di inumazione e tumulazioni, di nicchie cinerarie, in rapporto anche alla durata delle concessioni;
 - (c) Della dinamica registrata nel tempo delle diverse tipologie di sepoltura e pratica funebre;
 - (d) Delle eventuali maggiori disponibilità di posti-salma che si potranno rendere possibili nei cimiteri esistenti a seguito di una più razionale utilizzazione delle aree e dei manufatti in correlazione ai periodi di concessione e ai sistemi tariffari adottati;

- (e) Dei fabbisogni futuri di aree, manufatti e servizi in rapporto alla domanda esistente e potenziale di inumazioni, tumulazioni, cremazioni;
 - (f) Delle zone soggette a tutela monumentale nonché dei monumenti funerari di pregio per i quali prevedere particolari norme per la conservazione ed il restauro.
4. Nel cimitero sono individuati spazi e zone costruite da destinare a:
- (a) Campi di inumazione comune;
 - (b) Campi per fosse ad inumazione per sepolture private;
 - (c) Campi per la costruzione di sepolture private a tumulazione individuale, per famiglie o collettività;
 - (d) Tumulazioni individuali (loculi);
 - (e) Manufatti a sistema di tumulazioni a posti plurimi (tombe di famiglia);
 - (f) Cellette ossario;
 - (g) Nicchie cinerarie;
 - (h) Ossario comune;
 - (i) Cinerario comune.
5. La delimitazione degli spazi e delle sepolture previste in essi, deve risultare nella planimetria di cui all'art. 54 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285.
6. Il cinerario comune dovrà avere le dimensioni di superficie e in profondità rapportate alla previsione del numero delle cremazioni locali ed essere costruito in base a progetti edilizi ispirati a motivi ornamentali consoni alla peculiarità del rito, oppure consistere nella specifica utilizzazione di strutture cimiteriali esistenti;
7. Il piano regolatore cimiteriale individua, altresì, le localizzazioni delle aree destinate alla concessione per la costruzione di sepolture private a tumulazione, le cui dimensioni dei parametri di:
- (a) Superficie dell'area;
 - (b) Distanza dai viali su ogni lato;
 - (c) Superficie coperta ;
 - (d) Altezza fuori del piano campagna;
- verranno stabiliti dal piano regolatore cimiteriale ed approvati dal Consiglio Comunale.*
8. Ogni dieci anni, il Comune di Francavilla di Sicilia è tenuto a revisionare il piano regolatore cimiteriale, per valutare possibili variazioni nella tendenza delle sepolture, la revisione avverrà con le stesse procedure adottate per il primo impianto del piano.



CAPO III

INUMAZIONE E TUMULAZIONE

Art.40 **Inumazioni**

1. Le sepolture per inumazione si distinguono in comuni e private:
 - (a) Sono comuni le sepolture della durata di 10 (dieci) anni dal giorno del seppellimento, assegnate gratuitamente ogni qualvolta non sia richiesta una sepoltura privata.
 - (b) Sono private le sepolture per inumazione di durata superiore a quella di 10 anni, effettuata in aree in concessione. (vedi anche circolare ministero della sanità 31 luglio 1998, n.10 - g.u.r.i. 19 agosto 1998, n.192)

Art.41 **Cippo fossa nei campi comuni**

1. Ogni fossa nei campi comuni di inumazione è contraddistinta da un cippo, fornito dal Comune di Francavilla di Sicilia, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici e portante un numero progressivo.
2. Sul cippo verrà applicata, sempre a cura del Comune di Francavilla di Sicilia, una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e del cognome, data di nascita e di morte del defunto.
3. A richiesta dei privati, può essere autorizzata dal Comune di Francavilla di Sicilia, in sostituzione del cippo, l'installazione di un copritomba di superficie complessiva non superiore ai due terzi della superficie della fossa c/o di una lapide di altezza non superiore a cm 40 dal piano di campagna, previo pagamento del corrispettivo in tariffa.

Art.42 **Lapidi e copritomba inumazioni private**

1. L'installazione delle lapidi e dei copritomba, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa.
2. Nel caso di sepoltura privata abbandonata per incuria, o per morte degli aventi diritto, il Comune di Francavilla di Sicilia può provvedere alla rimozione dei manufatti pericolanti, previa diffida ai componenti della famiglia del concessionario, da farsi, dove occorra, anche per pubbliche affissioni.
3. Il materiale dei monumenti ed i segni funebri posti sulle sepolture private esistenti nei cimiteri restano di proprietà dei concessionari.
4. Qualora i concessionari abbandonano per incuria tali manufatti, questi passano in proprietà al Comune di Francavilla di Sicilia.

Art.43 **Tumulazione**

1. Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette, resti o urne cinerarie in opere murarie - loculi o cripte - costruite dal Comune di Francavilla di Sicilia o dai Concessionari di aree

laddove vi sia l'intenzione di conservare per un periodo di tempo determinato o in perpetuo le spoglie mortali.

2. Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al capo concessioni del presente regolamento.
3. A far tempo dalla esecutività del presente regolamento, ogni nuova sepoltura a sistema di tumulazione deve avere dimensioni interne adeguate alla collocazione del feretro, le quali non potranno essere inferiori alle seguenti misure: lunghezza m. 2,25; altezza m. 0,70; larghezza m. 0,75. A detto ingombro va aggiunto a seconda di tumulazione laterale o frontale, lo spessore corrispondente alla parete di chiusura di cui all'art.76 commi 8 e 9 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
4. Per quanto attiene alle modalità di tumulazione e alle caratteristiche costruttive, si applicano le norme di cui agli artt.76 e 77 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285. (vedi anche circolare ministero della sanità 31 luglio 1998, n.10 - g.u.r.i. 19 agosto 1998, n.192)

Art.44

Deposito provvisorio

1. A richiesta delle famiglie dei defunti o di coloro che le rappresentano, il feretro è provvisoriamente deposto in apposito loculo previo pagamento del canone stabilito in tariffa.
2. La concessione provvisoria è ammessa nei seguenti casi:
 - (a) *Per coloro che richiedono l'uso di un'area di terreno allo scopo di costruirvi un sepolcro privato, fino alla sua agibilità;*
 - (b) *Per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di tombe private;*
 - (c) *Per coloro che hanno presentato domanda di concessione di sepoltura, da costruirsi a cura del Comune di Francavilla di Sicilia, con progetto già approvato.*
3. La durata del deposito provvisorio è fissata dal Responsabile del servizio, limitatamente al periodo previsto per l'ultimazione dei necessari lavori e/o alla domanda degli interessati, purché sia inferiore a 18 mesi, rinnovabili eccezionalmente fino ad un totale di 30 mesi. Il canone di utilizzo è calcolato in trimestri, con riferimento al periodo dal giorno della tumulazione provvisoria al giorno della effettiva estumulazione. Le frazioni di trimestre sono computate come trimestre intero. La concessione del deposito provvisorio deve risultare da atto scritto, sottoscritto dai richiedenti e il cui originale va conservato presso l'Ufficio Comunale.
4. A garanzia è richiesta la costituzione in numerario di un deposito cauzionale infruttifero nella misura stabilita in tariffa.
5. Scaduto il termine senza che l'interessato abbia provveduto alla esumazione del feretro per la definitiva sistemazione, ove Egli non abbia ottenuto una proroga al compimento dei lavori, il Sindaco, previa diffida, servendosi del deposito cauzionale di cui sopra, provvederà ad inumare la salma in campo comune. Tale salma, una volta inumata, non potrà essere nuovamente tumulata nei loculi a deposito provvisorio, ma solo in tombe o loculi definitivi o cremata e previo pagamento dei diritti relativi.
6. E' consentita, con modalità analoghe, la tumulazione provvisoria di cassette ossario e di urne cinerarie.

CAPO IV

ESUMAZIONI ED ESTUMAZIONI

Art.45 **Esumazioni ordinarie**

1. Nei cimiteri il turno ordinario di esumazione è pari a quello fissato dall'art. 82 del D.P.R. n. 285/90 e cioè di 10 anni. Sono parificate ad esumazioni ordinarie quelle dovute a successiva sepoltura dopo il primo decennio, per il periodo fissato in base alle condizioni locali con ordinanza del Sindaco.
2. Le esumazioni ordinarie possono essere svolte in qualunque periodo dell'anno, con esclusione dei mesi di agosto e luglio.
3. Le esumazioni ordinarie sono regolate dal Sindaco con propria ordinanza e non sono delegabili.

E' compito dell'incaricato dal Responsabile comunale dei servizi cimiteriali, stabilire se un cadavere è o meno mineralizzato al momento dell'esumazione.



Art.46 **Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie**

1. E' compito del Responsabile comunale dei servizi cimiteriali autorizzare le operazioni che si svolgono nei cimiteri del Comune di Francavilla di Sicilia e registrarle, avvalendosi anche di sistemi informatici.
2. Annualmente il Responsabile comunale dei servizi cimiteriali curerà la stesura di elenchi o tabulati, distinti per cimitero, con l'indicazione delle salme per le quali è attuabile l'esumazione ordinaria.
3. L'inizio delle operazioni massime di esumazione ordinaria in un campo comune è fissato con comunicazione di servizio da affiggere all'albo pretorio e all'albo cimiteriale con congruo anticipo.

Art.47 **Esumazione straordinaria**

1. L'esumazione straordinaria delle salme inumate può essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza, per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria o, a richiesta dei familiari e dietro autorizzazione del Sindaco, per trasferimento ad altra sepoltura dello stesso o in altro cimitero o per cremazione.
2. Le esumazioni straordinarie si possono effettuare solo nei periodi stabiliti dall'art.84 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 (gennaio, febbraio, marzo, aprile, ottobre, novembre e dicembre).
3. Prima di procedere ad operazioni cimiteriali di esumazione straordinaria occorre verificare dall'autorizzazione al seppellimento se la malattia causa di morte è compresa nell'elenco delle malattie infettive o diffuse pubblicato dal Ministero della Sanità.

4. Quando è accertato che si tratta di salma di persona morta di malattia infettiva-diffusiva, l'esumazione straordinaria è eseguita a condizione che siano trascorsi almeno due anni dalla morte e che il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'ASL dichiari che non sussista alcun pregiudizio per la salute pubblica.
5. Le esumazioni straordinarie per ordine dell'Autorità Giudiziaria, sono eseguite alla presenza del Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'ASL o da personale tecnico delegato.



Art.48 **Estumulazione**

1. Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie.
2. Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato o dopo una permanenza nel tumulo non inferiore ai 20 anni.
3. Le estumulazioni straordinarie sono di due tipi:
 - a) A richiesta dei familiari interessati, laddove la permanenza del feretro nel tumulo sia inferiore ai 20 anni;
 - b) Su ordine dell'Autorità Giudiziaria.
4. Entro il mese di settembre di ogni anno il Responsabile comunale dei servizi cimiteriali cura la stesura dello scadenziario delle concessioni temporanee dell'anno successivo. Tale elenco, anche in forma di tabulato, sarà esposto all'albo cimiteriale di ogni cimitero in occasione della Commemorazione dei Defunti e per tutto l'anno successivo.
5. I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali, in assenza da ditte autorizzate dal Comune di Francavilla di Sicilia e che abbiano i requisiti di legge, secondo la programmazione del servizio cimiteriale.
6. I resti mortali individuati secondo quanto previsto dall'articolo 43 che segue, sono raccogliibili in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione, previa domanda degli aventi diritto. Se allo scadere di concessioni a tempo determinato non sussiste domanda di collocazione di resti mortali, questi ultimi sono collocati in ossario comune.
7. Se il cadavere estumulato non è in condizioni di completa mineralizzazione e salvo che diversamente non disponga la domanda di estumulazione, esso è avviato per l'inumazione in campo comune, previa apertura della cassa di zinco. Il periodo di inumazione è fissato in relazione ai luoghi con ordinanza del Sindaco.
8. A richiesta degli interessati, all'atto della domanda di estumulazione, il Responsabile comunale dei servizi cimiteriali può autorizzare la successiva tumulazione, previa idonea sistemazione del cofano in legno e rifasciatura con apposito cassone di avvolgimento di zinco. In tal caso non si potrà procedere a nuova richiesta di estumulazione se non siano decorsi almeno due anni dalla precedente.
9. Le estumulazioni ordinarie sono regolate dal Sindaco con propria ordinanza.
(vedi anche circolare ministero della sanità 31 luglio 1998, n.10 - g.u.r.i. 19 agosto 1998, n.192)

Art.49
Esumazioni ed estumulazioni
Gratuite e a pagamento

1. Le esumazioni ordinarie sono eseguite gratuitamente.
2. Qualora venga richiesta dai familiari la conservazione dei resti in ossarietto o in tomba privata, sia la relativa raccolta che la traslazione è subordinata al pagamento della somma indicata in tariffa.
3. Le esumazioni e le estumulazioni straordinarie, nonché le estumulazioni ordinarie sono sottoposte al pagamento della somma prevista dalla tariffa. Per quelle richieste dall'Autorità Giudiziaria, si applica l'articolo 106 del R. D. 23 dicembre 1985, n. 2704, e successive modifiche ed integrazioni, trasmettendo al Cancelliere la fattura, comprensiva dei costi del personale, relativa alle operazioni svolte.
4. Le esumazioni e le estumulazioni straordinarie ed ordinarie, a richiesta dei familiari e dietro autorizzazione del Sindaco, per trasferimento ad altra sepoltura, nello stesso o nel nuovo cimitero, sono eseguite gratuitamente.

Art.50
Ossario Comune
Raccolta delle ossa

1. Ogni cimitero deve avere un ossario consistente in un manufatto destinato a raccogliere le ossa provenienti dalle esumazioni e non richieste dai familiari per altra destinazione nei cimiteri. L'ossario deve essere costruito in modo che le ossa siano sottratte alla vista del pubblico.
2. Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni sono depositate nell'ossario comune, salvo sia richiesto il collocamento in sepoltura privata.

Art.51
Oggetti da recuperare

1. Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni, si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al Responsabile dei servizi cimiteriali (o ad un suo delegato) al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.
2. Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti dell'Ufficio patrimonio.
3. Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni, devono essere consegnati al Responsabile dei servizi cimiteriali, che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di dodici mesi. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, dovranno essere liberamente alienati dal Comune di Francavilla di Sicilia e il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento delle attrezzature e degli impianti cimiteriali.

Art.52
Disponibilità dei materiali

1. I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, se non reclamati da chi dimostri di averne titolo, documentalmente, entro 30 giorni antecedenti l'esumazione o la scadenza delle concessioni, passano in proprietà al Comune di Francavilla di Sicilia, che può impiegarli in opere di miglioramento generale dei cimiteri o, altrimenti, alienarli con il metodo dell'asta pubblica. Le tombe possono essere nuovamente concesse.
2. Il ricavato delle alienazioni dovrà essere impiegato per interventi di miglioramento delle attrezzature e degli impianti cimiteriali.
3. Su richiesta degli aventi diritto, il Sindaco può autorizzare il reimpiego di materiali e di opere di loro proprietà nel caso di cambiamento di sepoltura o in favore di sepoltura di parenti od affini entro il 2° grado, purché i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli.
4. Le croci, le lapidi e i copritomba che rimangono a disposizione del Comune di Francavilla di Sicilia dopo l'esumazione ordinaria dei campi comuni, possono essere assegnate gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta per collocarle sulla sepoltura di qualche parente che ne sia sprovvisto, purché i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.
5. Ricordi strettamente personali che erano collocati sulla sepoltura possono essere, a richiesta, concessi alla famiglia.
6. Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal Comune di Francavilla di Sicilia all'interno dei cimiteri o, all'esterno, in altro luogo idoneo.

CAPO V CREMAZIONE

(vedi anche circolare ministero della sanità 31 luglio 1998, n.10 – g.u.r.i. 19 agosto 1998, n.192)

Art.53 Crematorio

1. Si da atto che il Comune di Francavilla di Sicilia non dispone di impianto di cremazione e, conseguentemente, per procedere alla cremazione, si avvale dell'impianto funzionale più vicino.

Art.54 Modalità per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione

1. L'autorizzazione di cui all'articolo 79, 1° comma, del D.P.R. 10 settembre 1990, n.285, è rilasciata a richiesta dei familiari o di loro incaricato, in presenza delle condizioni ivi indicate.
2. Le modalità operative, nel caso che la manifestazione di volontà sia espressa dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo o, nel caso di concorso di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi, sono determinate dall'Ufficio di Stato Civile.

Art.55 Urne Cinerarie

1. Ciascuna urna cineraria, deve contenere le ceneri di una sola salma e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte.
2. A richiesta degli interessati e in base a concessione, l'urna è collocata nel cimitero in apposita nicchia, mensola, colombario, salvo si disponga per la collocazione in sepoltura privata o delle ceneri in cinerario comune.
3. Le urne cinerarie possono essere accolte anche in colombari appartenenti a privati o ad Associazione per la cremazione di cui all'articolo 79 3° comma del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, che comprovi di essere Associazione riconosciuta a termine del Codice Civile, costruiti in aree avute in concessione dal Comune di Francavilla di Sicilia nei cimiteri, purché sia esclusa ogni ipotesi di lucro e speculazione.
4. Spetta al Comune di Francavilla di Sicilia, l'approvazione preventiva delle tariffe per uso dei colombari.
5. Qualora la famiglia non abbia provveduto per alcuna delle destinazioni di cui sopra, le ceneri vengono disperse nel cinerario comune.

TITOLO III
SERVIZI CIMITERIALI

CAPO I

STRUTTURA DEI SERVIZI CIMITERIALI

Art.56

Composizione della struttura

1. La struttura operativa dei servizi cimiteriali è subordinata a quanto previsto dalla Pianta Organica operante nel Comune di Francavilla di Sicilia.

Art.57

Compiti e responsabilità del Responsabile dei servizi cimiteriali

1. Il Responsabile dei servizi cimiteriali ha la responsabilità del funzionamento del servizio stesso; ne cura l'articolazione in dipendenza delle necessità dei vari organi dell'Amministrazione; ne rileva le deficienze emergenti, dispone i rimedi opportuni, concede le autorizzazioni dirette e subordinate atte a garantire la continuità operativa avvalendosi della diretta collaborazione dell'Ufficio Tecnico Comunale.
2. I servizi cimiteriali vengono gestiti direttamente dal Comune di Francavilla di Sicilia mediante l'utilizzazione di strutture a ciò preposte.

Art.58

Impegni di spesa attuativi del piano esecutivo di gestione

1. Il Responsabile dei servizi cimiteriali, è autorizzato a sottoscrivere mediante propria determinazione atti di impegno di spesa attuativi del piano esecutivo di gestione nel rispetto delle procedure di cui all'articolo 53 comma 1° e dell'articolo 55 comma 5° della legge 8 giugno 1990, n. 142, recepita nell'ambito della Regione Sicilia con legge 11 dicembre 1991 n.48.

Art.59

Liquidazione della spesa

1. La liquidazione della spesa, in armonia con la normativa prevista dall'articolo 28 del D. Lgs. 25 febbraio 1995 n.77, è disposta dal Responsabile Comunale dei servizi cimiteriali, sulla base della documentazione necessaria a comprovare il diritto del creditore a seguito del riscontro operato sulla regolarità della fornitura o della prestazione e sulla rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite.
2. L'atto di liquidazione è sottoscritto dal Responsabile Comunale dei servizi cimiteriali e trasmesso al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti.

Art.60
Provvista di beni e servizi

1. Per la fornitura di beni e servizi si provvede normalmente con il sistema del pubblico incanto o per trattativa privata; solo nei casi di assoluta urgenza ovvero per quelli altrimenti previsti dalla legge in cui la particolare natura dei beni e servizi non consente l'affidamento mediante pubblico incanto o di trattativa privata, si ricorrerà al sistema dell'economia diretta tramite il servizio di provveditorato, nel rispetto delle procedure e nei limiti di spesa fissati dal regolamento di economato.
2. All'inizio di ogni anno il Responsabile comunale dei servizi cimiteriali tenuto anche conto delle eventuali variazioni intervenute nel costo dei materiali e dei servizi, predispone gli elenchi dei fabbisogni operativi.
3. Sulla base delle previsioni stesse e salvo rendiconto, vengono effettuate anticipazioni trimestrali, specificamente finalizzate all'Economo del Comune, affinché si provveda al pagamento delle spese di gestione dell'ecologia per le quali la stessa anticipazione è stata autorizzata.
4. Eventuali economie realizzate durante il trimestre possono essere autorizzate in quelli successivi fino al loro esaurimento. A fine di ogni trimestre, e comunque non oltre il mese successivo, il Responsabile comunale dei servizi cimiteriali, trasmette all'Economo la documentazione riguardante i pagamenti eseguiti e provvede a presentare il relativo rendiconto che viene sottoposto all'approvazione della Giunta Municipale.

Art.61
Albo fornitori e prestatori d'opera

1. E' costituito presso i servizi comunali cimiteriali l'albo dei fornitori e dei prestatori d'opera.
2. Con successivo provvedimento del Responsabile del servizio, si provvederà a stilare l'elenco (per voce) delle forniture e dei prestatori d'opera che sarà pubblicizzato mediante affissione all'albo pretorio del Comune e all'albo dei cimiteri.
3. La iscrizione di prestatori d'opera per attività di estumulazione, inumazione, raccolta rifiuti speciali etc. sono subordinate alla titolarità di autorizzazione degli organi competenti (Ministeri e/o Assessorati Regionali competenti).

Art.62
Doveri e diritti del personale

1. Il Dipendente dei servizi cimiteriali deve prestare tutta la sua opera nel disimpegno delle mansioni che gli sono affidate, in conformità alle leggi vigenti, curando con diligenza e nel migliore modo l'interesse dell'Amministrazione per il pubblico bene.
2. Il Dipendente dei servizi cimiteriali deve conformare la Sua condotta al dovere di servizio, secondo la promessa solenne ed il giuramento prestati, osservare lealmente la Costituzione della

Repubblica Italiana e le altre leggi e non deve svolgere attività incompatibili o in contrasto con i predetti Suoi doveri.

3. Nei rapporti con gli Organi dell'Ente, i Dirigenti, i Funzionari, gli Istruttori ed i colleghi, il dipendente deve ispirarsi al principio di una assidua e solerte collaborazione; deve essere di guida e di esempio al personale sottordinato, in modo da assicurare il più efficiente rendimento di servizio.
4. Nel rapporto con i cittadini, il comportamento del Dipendente deve essere tale da stabilire completa fiducia e sincera collaborazione tra i medesimi e l'Amministrazione Comunale.
5. Il Dipendente addetto ai servizi cimiteriali deve inoltre :
 - a) osservare il segreto d'ufficio, in conformità all'articolo 28 della legge 241/90 e delle leggi e regolamenti regionali di recepimento della predetta;
 - b) osservare puntualmente l'orario di servizio;
 - c) non assentarsi o abbandonare il posto di lavoro e il proprio servizio per motivi non attinenti allo stesso e senza la dovuta autorizzazione;
 - d) astenersi dal maneggio di denaro comunale, senza il debito incarico;
 - e) dare immediata notizia al Sindaco delle azioni civili, penali ed amministrative intentate nei propri confronti o nei confronti dell'Amministrazione;
 - f) ogni sei giorni di lavoro ha diritto ad un giorno di riposo, senza pretesa alcuna che esso giorno ricada obbligatoriamente di domenica o in altri giorni festivi, fatte salve le spettanze accessorie previste contrattualmente;
 - g) deve indossare nelle ore di servizio, la divisa fornita dall'Amministrazione Comunale;
 - h) nei casi di necessità dovrà prestare assistenza a mezzi e persone, ove ne ricorrano le circostanze.

Art.63

Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri

1. Il personale dei cimiteri è tenuto all'osservanza del presente regolamento nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nei cimiteri.
2. Il personale dei cimiteri è tenuto:
 - a) a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
 - b) a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono al rispetto del luogo;
 - c) a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.
3. Al personale dei cimiteri è vietato:

- a) eseguire all'interno dei cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;
 - b) ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte;
 - c) segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerenti ai cimiteri, anche indipendente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
 - d) esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno dei cimiteri che al di fuori di essi e in qualsiasi momento;
 - e) trattenere per sé o per terzi, cose rinvenute o recuperate nei cimiteri.
4. Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente regolamento, costituisce violazione disciplinare.
 5. Il personale dei cimiteri è sottoposto a vaccinazione antitetanica, ai sensi delle vigenti disposizioni, nonché alle altre misure in materia di prevenzione degli infortuni o di malattie commesse con l'attività svolta.

CAPO II

POLIZIA DEI CIMITERI

Art.64 **Orario**

1. I cimiteri sono aperti al pubblico secondo gli orari fissati e articolati per stagione dal Sindaco.
2. L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 15 minuti prima della scadenza dell'orario.
3. La visita ai cimiteri fuori orario è subordinata al permesso del Responsabile comunale dei servizi cimiteriali, da rilasciarsi per comprovati motivi.
4. L'avviso di chiusura è dato di regola a mezzo di segnale acustico, 15 minuti prima della scadenza dell'orario o a mezzo di appositi cartelli apposti all'ingresso dei Cimiteri, in modo che la chiusura avvenga entro l'ora prescritta.

Art.65 **Disciplina dell'ingresso**

1. Nei cimiteri del Comune di Francavilla di Sicilia, di norma, si deve entrare a piedi.
2. E' vietato l'ingresso:
 - a) a tutti coloro che sono accompagnati da cani o da altri animali;
 - b) alle persone munite di cesti o involti di qualunque sorta se non previamente autorizzate dal custode, o dall'Ufficio, al momento dell'ingresso;
 - c) alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
 - d) a coloro che intendono svolgere all'interno dei cimiteri attività di questua;
 - e) ai fanciulli di età inferiore agli anni 10 (dieci) quando non siano accompagnati da adulti.

Per motivi di salute o di età e a portatori di handicap, il Responsabile comunale dei servizi cimiteriali può concedere il permesso di visitare tombe di familiari a mezzo di veicoli.

Art.66 **Divieti speciali**

1. Nei cimiteri è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in particolare:
 - a) tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce, usare radio, registratori e simili;

- b) introdurre oggetti irriverenti;
 - c) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamenti e lapidi;
 - d) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi contenitori, raccogliere fiori dalle aiuole, abbandonare rifiuti, bruciare rifiuti;
 - e) portare fuori dai cimiteri qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
 - f) danneggiare aiuole, alberi, scrivere su lapidi o sui muri;
 - g) disturbare in qualsiasi modo i visitatori (in specie con l'offerta di servizi, di oggetti), distribuire indirizzi, volantini pubblicitari;
 - h) fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie, senza la preventiva autorizzazione del Responsabile comunale dei servizi cimiteriali.
Per cortei ed operazioni cimiteriali occorre anche l'assenso dei familiari interessati;
 - i) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza richiesta o autorizzazione dei concessionari;
 - j) turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni in uso;
 - k) assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati dal Responsabile comunale dei servizi cimiteriali;
 - l) qualsiasi attività commerciale, se non quella autorizzata per l'eventuale vendita di illuminazioni votive.
2. I divieti predetti, in quanto possono essere applicati, si estendono alla zona immediatamente adiacente ai cimiteri, salvo non debitamente autorizzati dal Sindaco.
 3. Chiunque tenesse all'interno dei cimiteri, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà diffidato dal personale a lasciare immediatamente il cimitero e quando fosse il caso, consegnato agli Agenti della forza pubblica o deferito all'Autorità Giudiziaria.

Art.67 **Riti funebri**

1. All'interno dei cimiteri è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per singolo defunto che per la collettività dei defunti.
2. Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico, deve essere dato preventivo avviso al Responsabile comunale dei servizi cimiteriali.

Art.68

Epigrafi, monumenti, ornamenti sulle tombe e nei campi comuni

1. Sulle tombe, nei campi comuni, possono essere poste lapidi, croci, monumenti, ricordi, simboli, secondo le forme, le misure, il colore e i materiali autorizzati di volta in volta dal Responsabile comunale dei servizi cimiteriali, in relazione al carattere dei cimiteri e alla deliberazione della Giunta Municipale che fissi i criteri generali;
2. Ogni epigrafe deve essere approvata dal Dirigente dell'Ufficio tecnico Comunale e contenente le generalità del defunto e le rituali espressioni brevi. A tal fine i familiari del defunto, o chi per essi, devono presentare il testo delle epigrafi in duplice copia, unitamente al progetto della lapide e delle opere.
3. Le epigrafi devono essere compilate in lingua italiana; sono permesse citazioni in altre lingue, purché il testo presentato contenga la traduzione in italiano, salvo quanto previsto dalla legislazione in materia di plurilinguismo.
4. Le modifiche di epigrafi, come le aggiunte, devono essere parimenti autorizzate.
5. Verranno rimosse le epigrafi contenenti, anche soltanto in parte, scritte diverse da quelle autorizzate o nelle quali figurino errori di scrittura o che abusivamente fossero state introdotte nei cimiteri.
6. Circa le eventuali dispute fra gli aventi diritto si rimanda a quanto contenuto nell'articolo 102.
7. Sono vietate decorazioni facilmente deperibili o l'impiego, quali portafiori, di barattoli di recupero.
8. Si consente il collocamento di fotografia, purché eseguita in modo da garantirne la permanenza del tempo; è pure consentito il collocamento di piantine di fiori e di sempreverdi, avendo però cura che non superino le altezze stabilite o che non invadano le tombe o i passaggi attigui.

Art.69

Fiori e piante ornamentali

1. Gli ornamenti di fiori freschi non appena avvizziscono dovranno essere tolti a cura di chi li ha impiantati o deposti. Allorché i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con trascuratezza, così da rendere indecorosi i giardinetti o tumuli, il personale comunale li farà togliere o sradicare e provvederà per la loro distruzione.
2. In tutti i cimiteri, avrà luogo nei periodi opportuni, la falciatura e la successiva eliminazione delle erbe.

Art.70

Materiali ornamentali

1. Dai cimiteri saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copritomba etc. indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto di rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate.

2. Il Responsabile comunale dei servizi cimiteriali, disporrà il ritiro o rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante, etc. che si estendano fuori dalle aree concesse o coprano epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura, o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero o che, col tempo siano diventati indecorosi.
3. I provvedimenti d'ufficio di cui al 1° comma verranno adottati previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata agli albi dei cimiteri o all'albo comunale per trenta giorni, perché siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.
4. Valgono per la disponibilità dei materiali ed oggetti di risulta gli stessi criteri stabiliti all'articolo 47, in quanto applicabili.

TITOLO IV
CONCESSIONI

CAPO I

TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

Art.71

Sepulture private (concessioni)

1. Per le sepolture private è concesso, nei limiti previsti dal piano regolatore cimiteriale di cui all'articolo 39, l'uso di aree e di manufatti costruiti dal Comune di Francavilla di Sicilia.
2. Le aree possono essere concesse in uso per la costruzione a cura e spese di privati o enti, di sepolture a sistema di tumulazione individuale per famiglie o collettività.
3. Le aree possono essere altresì concesse per impiantare, sempre a cura e spese di privati o enti, campi a sistema di inumazione per famiglie e collettività, purché tali campi siano dotati ciascuno di adeguato ossario.
4. Le concessioni in uso dei manufatti costruiti dal Comune riguardano:
 - a) Sepolture individuali (loculi, posti individuali, ossarietti, nicchie per singole urne cinerarie etc.);
 - b) Sepolture per famiglie e collettività (biloculi, celle, edicole etc.).
5. Il rifascio della concessione è subordinato al pagamento del canone di cui all'apposito tariffario.
6. Alle sepolture private, contemplate nel presente articolo, si applicano, a seconda che esse siano a sistema di tumulazione o a sistema di inumazione, le disposizioni generali stabilite dal D.P.R. 10 settembre 1990, n.285, rispettivamente per le tumulazioni ed estumazioni o per le inumazioni ed esumazioni.
7. La concessione, laddove sia regolata da schema di contratto tipo approvato dalla Giunta Municipale, è stipulata ai sensi dell'articolo 53 legge 8 giugno 1990 n.142, recepita nell'ambito della Regione Sicilia con la legge 11 dicembre 1991 n.48, previa assegnazione del manufatto da parte dell'Ufficio cui è affidata l'istruttoria dell'atto.
8. Il diritto d'uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa a tempo determinato e revocabile, su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune di Francavilla di Sicilia.
9. Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare, l'atto di concessione deve indicare:
 - a) La natura della concessione e la sua identificazione, il numero dei posti salma realizzati o realizzabili;
 - b) La durata;
 - c) La/e persona/e o, nel caso di Enti o collettività, il legale rappresentante pro-tempore, concessionari/ie;
 - d) Le salme destinate ad esservi accolte o i criteri per la loro precisa individuazione (sepulcro gentilizio o familiare);

- e) L'eventuale restrizione od ampliamento del diritto d'uso in riferimento alla avvenuta corresponsione della tariffa prevista;
- f) Gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza o revoca.

Art.72

Durata delle concessioni

1. Le concessioni di cui all'articolo precedente sono a tempo determinato ai sensi dell'articolo 92 del D.P.R. 10 settembre 1990 n.285;
2. La durata è fissata:
 - a) In 99 (novantanove) anni per i manufatti e le aree destinate alla sepoltura per famiglie e collettività (con la possibilità da parte del Consiglio Comunale di verificare la sua riduzione);
 - b) In 35 (trentacinque) anni per gli ossarietti e le nicchie/mensole cinerarie individuali, salvo quanto previsto dal successivo 5° comma;
 - c) In 50 (cinquanta) anni per i loculi o comunque le sepolture private individuali, salvo quanto previsto dal successivo 5° comma.
3. A richiesta degli interessati è consentito il rinnovo, per una sola volta, per un uguale periodo di tempo dietro il pagamento del canone di concessione di cui in tariffa, salvo il caso di cui al comma 6.
4. Nell'atto di concessione verrà indicata la decorrenza della stessa, che coincide con la data di emissione del documento contabile del Comune di Francavilla di Sicilia o della prima sepoltura, se antecedente.
5. All'atto dell'assegnazione di posto a salma individuale, gli interessati potranno richiedere la combinazione di una concessione temporanea per una durata minima di 10 (dieci) anni, con l'impegno, allo scadere di tale termine, di procedere alternativamente e a totali loro spese o alla cremazione dei resti o al prolungamento della concessione alla durata di cui alla lettera c) del 2° comma, salvo il pagamento di quanto stabilito in tariffa.
6. E' consentito il prolungamento di concessione per un numero minimo di anni pari a quelli occorrenti, unitamente ai residui, a raggiungere i 20 (venti) anni di tumulazione. Il massimo di prolungamento di concessione è dato dal rinnovo di pari durata della iniziale concessione. Per il prolungamento di concessione è dovuto il canone stabilito in tariffa.

Art.73

Modalità di concessione

1. La sepoltura, individuale privata di cui al quarto comma lettera a) dell'articolo 71, può concedersi solo in presenza della salma o ceneri per i loculi e le poste individuali; dei resti o ceneri per gli ossarietti; delle ceneri per le nicchie per urne;
2. L'assegnazione avviene per ordine progressivo delle sepolture disponibili, osservando come criterio di priorità la data di presentazione della domanda di concessione.

3. La concessione in uso delle sepolture di cui al primo comma, non può essere trasferita a terzi, ma solamente retrocessa al Comune di Francavilla di Sicilia secondo quanto previsto dal presente regolamento.
4. La concessione può essere effettuata, in via eccezionale ed in deroga al primo comma, a favore di quel richiedente, di età superiore ai 70 (settanta) anni, che dimostri di non avere parenti o affini fino al 4° grado o sia coniuge superstite del defunto.
5. La concessione di aree e manufatti ad uso sepoltura per famiglie e collettività, nei vari tipi di cui al 1°, 2°, 3° e 4° comma, lettera b) dell'articolo 71, è data in ogni tempo secondo la disponibilità, osservando come criterio di priorità la presenza di una o più salme da tumulare e la data di presentazione della domanda di concessione.
6. La concessione non può essere fatta a persona o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro o speculazione.
7. Per la concessione di manufatti cimiteriali di nuova costruzione, dopo l'approvazione del progetto tecnico di ampliamento cimiteriale, è data facoltà al Comune di Francavilla di Sicilia di richiedere agli interessati, all'atto della prenotazione, un deposito cauzionale infruttifero pari al 50 % del corrispettivo della tariffa vigente per le concessioni di manufatti cimiteriali.
8. Qualora per qualsiasi ragione la concessione non abbia luogo, il Comune è tenuto solo alla restituzione del deposito cauzionale infruttifero di cui al comma precedente.

Art.74

Uso delle sepolture private

1. Salvo quanto già previsto dall'articolo 72, il diritto d'uso delle sepolture private è riservato alla persona del concessionario e a quelle della sua famiglia ovvero alle persone regolarmente iscritte all'Ente concessionario (corporazioni, istituto, etc.), fino al completamento della capienza del sepolcro, salvo diverse indicazioni previste nell'atto di concessione.
2. Ai fini dell'applicazione sia del 1° che del 2° comma dell'articolo 93 del D.P.R. 10 settembre 1990 n.285, la famiglia del concessionario è da intendersi composta dal coniuge, dagli ascendenti e discendenti in linea retta senza limiti di grado, dai parenti in linea collaterale in 2° grado, dagli affini in linea retta in 1° grado.
3. Per gli ascendenti e discendenti in linea retta il diritto alla tumulazione è stato implicitamente acquisito dal fondatore il sepolcro, all'atto dell'ottenimento della concessione.
4. Per i collaterali e gli affini la sepoltura deve essere autorizzata di volta in volta dal titolare della concessione con apposita dichiarazione, nella forma dell'istanza con sottoscrizione autenticata ai sensi della legge n.15/68, da presentare all'Ufficio Servizi comunali cimiteriali che, qualora ricorrano gli estremi anzidetti, darà il nulla osta.
5. I casi di "convivenza" con i titolari della concessione verranno valutati di volta in volta in relazione alla documentazione presentata, con la stessa procedura di cui al comma 4°.
6. L'eventuale condizione di particolare benemerita nei confronti dei concessionari va comprovata con apposita dichiarazione, nella forma dell'istanza con sottoscrizione autenticata ai

sensi della legge 4 gennaio 1968 n. 15, dal fondatore del sepolcro, depositata presso l'Ufficio Servizi comunali cimiteriali - polizia mortuaria, almeno 5 anni prima del decesso della persona per cui è richiesta la sepoltura che potrà avvenire comunque previo assenso dei titolari della concessione.

7. Rimangono tassativamente escluse dal diritto all'uso della sepoltura tutte le persone che non risultano legate al titolare della concessione in uno dei modi sopraesposti.
8. Con la concessione il Comune di Francavilla di Sicilia conferisce ai privati il solo diritto d'uso alla sepoltura, diritto che non è commerciabile né trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto.
9. Il concessionario può usare della concessione nei limiti dell'atto concessorio e del presente Regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue che il Comune può in ogni tempo modificare ed impiegare per le esigenze dei Cimiteri.

Art.75

Manutenzione, canone annuo, affrancazione

1. La manutenzione delle sepolture private spetta ai concessionari, per le parti da loro costruite od installate. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di opere o restauri che il Comune di Francavilla di Sicilia ritenesse di prescrivere in quanto valutata indispensabile od opportuna sia per motivi di decoro, sia di sicurezza o di igiene.
2. Nelle sepolture private costruite dal Comune e in cui la tipologia costruttiva sia tale da non presentare soluzioni di continuità tra una concessione e l'altra, il Comune provvede alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti e i concessionari sono tenuti a corrispondere annualmente l'apposito canone, previsto nel tariffario, in ragione del numero dei posti in concessione.
3. Sono escluse dalla manutenzione di cui al comma precedente:
 - a) Le parti decorative costruite o installate dai concessionari;
 - b) Gli eventuali corpi o manufatti aggiunti dai concessionari;
 - c) L'ordinaria pulizia;
 - d) Gli interventi di lieve rilevanza che possono essere eseguiti senza particolari strumenti.
4. Qualora il concessionario non provveda per tre anni al pagamento del canone, il Comune provvede alla dichiarazione della decadenza della concessione.
5. Il Consiglio Comunale può consentire che per le concessioni soggette al canone di manutenzione, di cui al 2° comma che precede, o per alcune di esse, sia ammessa la possibilità di richiedere l'affrancazione in via amministrativa del canone medesimo per tutta la durata della concessione, con modalità da stabilirsi nel provvedimento consiliare.

Art. 76
Costruzione dell'opera - Termini -

1. Le concessioni in uso di aree per le destinazioni di cui al 2° e 3° comma dell'articolo 71, impegnano il concessionario alla sollecita presentazione del progetto secondo le modalità previste dall'articolo 87 ed alla esecuzione delle opere relative entro 24 (ventiquattro) mesi dalla data di emissione del documento contabile corrispondente all'assegnazione, pena la decadenza.
2. Qualora l'area non sia ancora disponibile, detto termine decorre dall'effettiva disponibilità e consegna dell'area stessa.
3. Per motivi da valutare da parte del Sindaco, può essere concessa, ai termini predetti e su giustificata richiesta degli interessati, una proroga di 6 (sei) mesi.

CAPO II

DIVISIONI, SUBENTRI, RINUNCE

Art. 77

Divisione, subentri

1. Più concessionari possono richiedere al Comune di Francavilla di Sicilia la divisione dei posti o l'individuazione di separate quote della concessione stessa.
 2. La richiesta deve essere redatta nella forma dell'istanza e trova applicazione all'articolo 20 della legge n. 15/68; essa deve essere sottoscritta da tutti i concessionari aventi titolo oppure essere formulata separatamente da tutti gli stessi.
 3. Nelle stesse forme e modalità uno o più concessionari possono dichiarare la loro irrevocabile rinuncia personale al diritto di sepoltura, per sé e per propri aventi causa. In tal caso la rinuncia comporta accrescimento e non cessione del diritto di sepoltura nei confronti dei concessionari residuali.
 4. Tali richieste sono recepite e registrate dall'Ufficio servizi comunali cimiteriali, utilizzando servizi informatici.
 5. La divisione, l'individuazione di separate quote o la rinuncia non costituiscono atti di disponibilità della concessione, ma esclusivamente esercizio del diritto d'uso.
 6. Con atto pubblico o scrittura privata autenticata, depositata agli atti del Comune, più concessionari di un'unica concessione cimiteriale possono regolare i propri rapporti interni, ferma restando l'unicità della concessione nei confronti del Comune.
- In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo sulla concessione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 74, sono tenuti a darne comunicazione all'Ufficio comunale servizi cimiteriali entro 12 (dodici) mesi dalla data di decesso, richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione in favore degli aventi diritto e designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune di Francavilla di Sicilia.
8. L'aggiornamento dell'intestazione della concessione è effettuato dai servizi comunali cimiteriali esclusivamente nei confronti delle persone indicate nell'articolo 74, che assumono la qualità di concessionari. In difetto di designazione di un rappresentante della concessione, il Comune provvede d'ufficio individuando nel richiedente o, in caso di pluralità di essi, scegliendo tra i concessionari, secondo criteri di opportunità in relazione alle esigenze di eventuali comunicazioni inerenti la concessione, ferma restando la titolarità sulla concessione da parte di tutti gli aventi diritto. Per l'aggiornamento dell'intestazione è dovuto il corrispettivo fissato nel tariffario.
 9. Trascorso il termine di 3 (tre) anni senza che gli interessati abbiano provveduto alla richiesta di aggiornamento dell'intestazione della concessione, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza.
 10. La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone che ai sensi e per gli effetti dell'articolo 74, abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari o non sia stato notificato

al Comune, a mezzo di ufficiale giudiziario, che siano state lasciate disposizioni ad Enti o Istituzioni per curare la manutenzione della sepoltura.

11. Nel caso di famiglia estinta, decorsi 10 (dieci) anni dall'ultima sepoltura, se ad inumazione, e 20 (venti) anni se a tumulazione, il Comune di Francavilla di Sicilia provvede alla dichiarazione di decadenza dalla concessione.

Art.78

Rinuncia a concessione a tempo determinato di durata inferiore a 99 anni

1. Il Comune di Francavilla di Sicilia ha la facoltà di accettare la rinuncia a concessione di sepoltura individuale a tempo determinato di "n" anni, quando la sepoltura non è stata occupata da salma o quando, essendo stata occupata, la salma sia stata trasferita ad altra sede. In tal caso, spetterà al concessionario rinunciante, il rimborso di una somma pari a lire $1/2 \times "n"$ (uno diviso il doppio degli "n" anni), della tariffa in vigore al momento della rinuncia per ogni anno intero o frazione superiore a 6 (sei) mesi di residua durata.
2. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

Art.79

Rinuncia a concessione di aree libere

Il Comune di Francavilla di Sicilia ha la facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree libere, salvo i casi di decadenza, quando:

- a) *Non siano state eseguite le opere necessarie alla tumulazione;*
- b) *L'area non sia stata utilizzata per l'inumazione o comunque sia libera da salme, ceneri o resti;*

In tal caso spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, oltre alla restituzione del deposito cauzionale, il rimborso di una somma:

- *in misura pari a 1/198 della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune, per ogni anno intero o frazione superiore a 6 mesi di residua durata, per concessioni della durata di 99 (novantanove) anni;*
- *in misura pari al 50 % della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune, per concessioni perpetue.*

2. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

Art.80

Rinuncia a concessione di aree con parziale o totale costruzione

1. Il Comune di Francavilla di Sicilia ha la facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree per la destinazione di cui al 2° comma dell'articolo 72, salvo i casi di decadenza, quando:
 - a) *Il concessionario non intenda portare a termine la costruzione intrapresa;*

- b) *Il manufatto sia interamente costruito e sia comunque libero o liberabile da salme, ceneri o resti.*
2. In tali casi spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, oltre all'eventuale restituzione del deposito cauzionale e salvo quanto previsto nel comma successivo, il rimborso di una somma:
 - a) *Pari a 1/198 della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune, per ogni anno intero o frazione superiore a 6 mesi di residua durata, per concessioni di durata di 99 (novantanove) anni;*
 - b) *In misura pari al 50 % della tariffa in vigore al momento della rinuncia, per concessioni perpetue.*
3. Ai concessionari è riconosciuto, salvo accettazione da parte del Comune di Francavilla di Sicilia, un equo indennizzo per le opere costruite, su valutazione di congruità da parte del Dirigente dell'U.T.C., da effettuarsi in contraddittorio con il concessionario, in rapporto ai posti disponibili e allo stato delle opere. In caso di disaccordo sul giudizio di congruità del valore dell'indennizzo, le parti possono deferire la controversia ad un arbitro, con spese a carico del concessionario.
4. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.

Art.81

Rinuncia a concessione di manufatti della durata di 99 anni o perpetua

 Il Comune di Francavilla di Sicilia ha la facoltà di accettare la rinuncia a concessione in uso di manufatti costruiti dal Comune di cui al 4° comma dell'articolo 71, a condizione che siano liberi da salme, ceneri o resti.

2. In tal caso spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso di una somma:
 - a) *Per concessioni della durata di 99 (novantanove) anni, in misura pari a 1/198 della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune, maggiorato di un importo fino ad un ulteriore terzo della medesima tariffa, in relazione allo stato di conservazione e della possibilità di un suo riutilizzo, secondo la valutazione del Dirigente dell'Ufficio Tecnico Comunale.*
3. Per eventuali opere eseguite a cura del concessionario, in aggiunta al manufatto concesso, si applica quanto disposto dal 3° comma dell'articolo 80.
4. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.

CAPO III REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE

Art.82 Revoca

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 92, secondo comma, del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285, è facoltà dell'Amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica dei cimiteri o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.
2. Verificandosi questi casi, la concessione in essere viene revocata dal Sindaco, previo accertamento da parte del Responsabile Comunale dei servizi cimiteriali dei presupposti per la revoca; agli aventi diritto all'uso revocato, verrà concessa una sepoltura equivalente nell'ambito dello stesso cimitero, per il periodo spettante nell'originaria concessione o per la durata di 99 (novantanove) anni, nel caso di perpetuità della concessione revocata; rimangono a carico dell'Amministrazione le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova.
3. Della decisione presa, per l'esecuzione di quanto sopra, il Responsabile comunale dei servizi cimiteriali dovrà dar notizia al concessionario, ove noto, o in difetto mediante pubblicazione all'Albo pretorio del Comune e per la durata di 60 (sessanta) giorni, almeno un mese prima, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno predetto, la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.

Art.83 Decadenza

1. La decadenza dalla concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:
 - a) *quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da salma, ceneri o resti per i quali era stata richiesta, entro 60 giorni dal decesso, cremazione, esumazione o estumulazione;*
 - b) *quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;*
 - c) *in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura, previsto all'art.73, penultimo comma;*
 - d) *quando, per inosservanza della prescrizione di cui all'articolo 76, non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati;*
 - e) *quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non siano stati osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura previsti dall'articolo 75;*
 - f) *Quando vi sia inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.*
2. La pronuncia della decadenza dalla concessione nei casi previsti ai punti e) ed f) di cui sopra, è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili.

3. In casi di irreperibilità, la diffida viene pubblicata all'albo pretorio comunale e a quello del cimitero per la durata di 30 (trenta) giorni consecutivi.
4. La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, compete al Sindaco, in base ad accertamento dei relativi presupposti da parte del Responsabile comunale dei servizi cimiteriali.

Art.84

Provvedimenti conseguenti la decadenza

1. Pronunciata la decadenza dalla concessione, il Sindaco disporrà, se del caso, la traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune. Dopodichè il Sindaco disporrà per la demolizione delle opere o al loro restauro a seconda dello stato delle cose restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del Comune.

Art.85

Estinzione

1. Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto all'atto della concessione ai sensi del precedente articolo 72, ovvero con la soppressione dei cimiteri, salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto dall'articolo 98 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285.
2. Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per sepolture per famiglie e collettività, gli interessati possono chiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.
3. Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvederà il Comune di Francavilla di Sicilia, collocando i medesimi, previo avvertimento degli interessati, rispettivamente nel campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune.

TITOLO IV

LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI IMPRESE DI POMPE FUNEBRI

CAPO I IMPRESE E LAVORI PRIVATI

Art.86 Accesso ai cimiteri

1. Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservati al Comune, gli interessati debbono avvalersi dell'opera di privati imprenditori.
2. Per l'esecuzione dei lavori di cui al comma 1, gli imprenditori dovranno munirsi di apposita autorizzazione annuale rilasciata dal Sindaco, dietro domanda corredata dai seguenti documenti:
1) certificato di iscrizione alla competente categoria professionale; 2) prezzario dei lavori da eseguire a corpo e/o in metri quadri, fatto salvo il caso di costruzione del proprio sepolcro familiare; 3) nulla-osta della competente Sovrintendenza, la dove necessario nelle zone vincolate della parte monumentale; 4) per i restauri, le riparazioni e le manutenzioni straordinarie, dichiarazione di responsabilità, contenente l'impegno al ripristino quo ante delle tombe oggetto dei lavori.
3. L'autorizzazione annuale da rilasciare a privati imprenditori è subordinata all'osservanza del prezzario stabilito (minimo e massimo) dal Responsabile comunale dei servizi cimiteriali e dal Dirigente dell'U.T.C. e, alla stipula di una polizza assicurativa obbligatoria relativa agli eventuali danni a cose o a persone, che potessero verificarsi durante i lavori, i cui massimali vengono fissati annualmente dal Responsabile comunale dei servizi cimiteriali.
4. Per le semplici riparazioni, puliture dei monumenti, lapidi, croci etc. e per i lavori di ordinaria manutenzione in genere, basterà ottenere il permesso del Responsabile comunale dei servizi cimiteriali.
5. E' tassativamente vietato alle imprese svolgere nel cimitero azioni di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabili.
6. Per l'esecuzione di pulizia straordinaria, estirpo erbe, servizio lampade votive elettriche, pitturazione, smaltimento rifiuti cimiteriali, lavori elettrici ed idraulici, lavori di potatura, lavorazione del legno, del ferro, della pietra e del marmo, lavorazioni artistiche, inumazione, tumulazione, esumazioni, estumazioni e manutenzioni straordinarie, opere edili ed ossari, il Comune può valersi dell'opera di imprenditori privati.
7. Per l'esecuzione dei lavori di cui al comma 6°, gli imprenditori dovranno iscriversi all'apposito albo comunale dei servizi cimiteriali, di cui all'articolo 61 comma 3°, con istanza corredata di iscrizione alla competente categoria professionale, fatto salvo il caso di richiesta di apposite autorizzazioni rilasciate da autorità nazionali e/o regionali all'ambiente e sanitarie. Il Responsabile Comunale dei servizi cimiteriali, annualmente provvederà ad indire gare, con le modalità previste dalle vigenti normative di legge, per l'esecuzione di lavori.
8. Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire i lavori all'interno dei cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo ed è soggetto alle prescrizioni di cui agli articoli 67 e 68 in quanto compatibili.

Art.87

Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri

1. I singoli progetti di costruzione di sepolture private debbono essere approvati dal Dirigente l'U.T.C., su conforme parere del Dirigente il servizio di Igiene Pubblica dall'ASL competente e della Commissione Edilizia, osservate le disposizioni di cui alla nota prot. 3336/II - 335/IV - 776/V del 29/05/1998 della Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Messina e le disposizioni di cui ai capi XIV e XV del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 e quelle specifiche contenute nel presente Regolamento.
2. Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro.
 Il numero dei loculi ipogei ed epigei è fissato in ragione di un loculo per ogni metro quadrato di area concessa; oltre tale numero possono essere autorizzati altri loculi subordinatamente a particolari esigenze tecniche e al pagamento per ogni loculo in più, del canone di tariffa.
4. Per particolari esigenze il numero dei loculi ipogei ed epigei viene fissato in numero corrispondente al rapporto del numero di salme che l'area concessa potrebbe accogliere se ad inumazione ordinaria, tenuto conto della durata.
5. Se trattasi di progetti relativi ad aree per sepolture a sistema di inumazione, la capienza è determinata in base al rapporto tra la superficie dell'area ed il coefficiente 3,50.
6. Le sepolture private non debbono avere comunicazione diretta con l'esterno del cimitero.
7. La costruzione delle opere deve, in ogni caso, essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.
8. Le variazioni di carattere ornamentale sono autorizzate dal Responsabile comunale dei servizi cimiteriali, che valuterà l'opportunità o la obbligatorietà della richiesta del nulla-osta della Soprintendenza competente.
9. In ogni caso, qualsiasi variante essenziale al progetto, anche in corso d'opera, deve essere approvata a norma del 1° comma.
10. Le autorizzazioni ed i permessi di cui sopra possono contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione ed il termine di ultimazione dei lavori.
11. Per le piccole riparazioni di ordinaria manutenzione e per quelle che non alterino l'opera in alcuna parte e tendano solo a conservarla ed a restaurarla, è sufficiente ottenere l'autorizzazione del Responsabile comunale servizi cimiteriali.
12. I concessionari di sepoltura privata hanno facoltà di collocare, previa autorizzazione del Responsabile comunale servizi cimiteriali, lapidi, ricordi e similari.

Art.88
Responsabilità – Deposito cauzionale

1. I concessionari delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al Comune o a terzi, salvo diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore a cui sono stati affidati i lavori.
2. Le autorizzazioni ed i permessi di cui all'articolo precedente sono subordinati al versamento di una somma a titolo di deposito cauzionale infruttifero fissata in tariffa, con le modalità di cui all'articolo 86, a garanzia della corretta esecuzione delle opere e del risarcimento di eventuali danni.
3. Il Comune di Francavilla di Sicilia trattiene sul deposito cauzionale l'importo forfettario corrispondente ai consumi di acqua, energia elettrica etc. necessari per l'esecuzione delle opere stesse.

Art.89
Recinzione aree – Materiali di scavo

1. Nella costruzione di tombe di famiglia, l'impresa deve recingere a regola d'arte, lo spazio assegnato, per evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale in servizio.
2. E' vietato occupare spazi attigui, senza l'autorizzazione del Responsabile Comunale dei servizi cimiteriali.
3. I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche o al luogo indicato dall'Ufficio, secondo l'orario e l'itinerario che verranno stabiliti, evitando di spargere materiali o imbrattare o danneggiare opere; in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.

Art.90
Introduzione e deposito di materiali

1. E' permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti, nei percorsi e secondo gli orari prescritti dal Responsabile dei servizi cimiteriali.
2. E' vietato attivare sull'area concessa, laboratori di sgrossamento dei materiali.
3. Per esigenze di servizio o in particolari circostanze, può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.
4. Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e liberato da cumuli di sabbia, terra, calce, etc.

Art.91
Orario di lavoro

1. L'orario di lavoro per le imprese è fissato dal Responsabile comunale dei servizi cimiteriali.
2. E' vietato lavorare nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche, da riconoscere dall'Ufficio servizi cimiteriali.

Art.92
Sospensione dei lavori in occasione della Commemorazione dei Defunti

1. Il Sindaco, in occasione della Commemorazione dei Defunti, detterà le istruzioni per l'introduzione e posa in opera di materiali per opere o anche solo di lapidi individuali.
2. Le imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponti, nel periodo indicato nelle istruzioni ordinate dal Sindaco.

Art.93
Vigilanza
(Ufficio Tecnico Comunale)

1. Il Dirigente dell'U.T.C. vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati. Egli può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dalla legge.
2. L'U.T.C. accerta, a lavori ultimati, la regolare esecuzione delle opere di costruzione di sepolture familiari e propone all'Ufficio servizi cimiteriali, nel caso di risultato favorevole, la restituzione del deposito cauzionale di cui agli articoli 86 e 88.

CAPO II

IMPRESE POMPE FUNEBRI

Art.94

Funzioni - Licenza

1. Le imprese di pompe funebri, a richiesta dei dolenti, possono:
 - a) svolgere le incombenze non riservate al Comune di Francavilla di Sicilia, ma spettanti alle famiglie in lutto, sia presso gli Uffici del Comune che presso i plessi ospedalieri, le parrocchie ed enti di culto;
 - b) fornire feretri e gli accessori relativi;
 - c) occuparsi della salma;
 - d) effettuare il trasporto di salme in o da altro comuni.
2. Le imprese di cui al 1° comma, fermo restando il possesso di licenza di cui all'articolo 115 del Testo Unico delle leggi di Pubblica sicurezza di cui al R.D. 18 giugno 1931, n.773, saranno muniti della prescritta autorizzazione commerciale qualora intendano vendere feretri ed altri articoli funerari e, qualora esercenti il trasporto funebre, dovranno disporre di rimessa autofunebri rispondente a tutte le prescrizioni stabilite dal D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
3. Il Comune nel concedere l'autorizzazione commerciale nel settore degli articoli funerari si deve uniformare a quanto contenuto nelle sotto indicate sentenze:
 - Consiglio di Stato, sezione V del 9 aprile 1994, n. 296
 - Consiglio di Stato, sezione V del 30 marzo 1993, n. 427
 - Consiglio di Stato, sezione V del 25 gennaio 1993, n. 159
 - Consiglio di Stato, sezione V del 21 febbraio 1987, n. 742
 - Consiglio di Stato, sezione V del 2 febbraio 1987, n. 116

Art.95

Divieti

1. E' fatto divieto alle imprese:
 - a) di accaparrare servizi in modo molesto o inopportuno, ricorrendo ad organizzazioni e sistemi che adombrino sospetto di accordo o corruzione all'interno dei luoghi di cura e di degenza;
 - b) di sostare negli uffici e nei locali del Comune di Francavilla di Sicilia oltre il tempo necessario per esplicare incarichi già ricevuti, allo scopo di offrire prestazioni;
 - c) di sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in ordine agli onorari o per altro motivo privato;
 - d) di esporre a vista del pubblico, feretri ed accessori nelle vetrine dei locali di attività.



TITOLO VI
TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO

CAPO I

TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO

Art.96

Tutela e salute dei lavoratori

1. Per quanto previsto dal D. Lgs 626/1994 e successive modifiche ed integrazioni contenute nel D. Lgs 242/1996 in attuazione della direttiva comunitaria n. 391/1989, per gli operatori cimiteriali il Comune di Francavilla per valutare i rischi deve:
 - a) identificare i fattori di rischio ed i lavoratori esposti;
 - b) valutare l'entità dell'esposizione;
 - c) stimare la gravità degli effetti e la loro probabilità di manifestarsi;
 - d) verificare la necessità di misure correttive e la loro efficacia;
 - e) valutare le condizioni di sicurezza degli impianti e le condizioni ambientali di lavoro;
 - f) valutare i carichi e l'organizzazione del lavoro.

Art.97

Rischi di natura igienico-ambientale

1. Gli operatori cimiteriali, per i rischi di natura igienico-ambientale, saranno sottoposti ogni anno a visita medica completa, obbligatoria dopo ogni incidente.
2. Le visite mediche complete di controllo saranno espletate dall'ASL, alla quale spetta la competenza esclusiva di tale accertamento. Al fine di garantire la riservatezza della diagnosi, la certificazione sarà portata a conoscenza del Comune, nella parte in cui è contenuta la sola prognosi.
3. Ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 5 maggio 1975 n. 146 gli operatori cimiteriali devono essere forniti di libretto individuale sanitario e di rischio.

Art. 98

Luoghi di lavoro Norme di sicurezza Attrezzature cimiteriali

1. I luoghi di lavoro, le norme di sicurezza e le attrezzature per gli operatori cimiteriali e per il pubblico, devono essere adeguate a quanto contenuto dal D. Lgs. 626/1994 e successive modifiche ed integrazioni contenute nel D. Lgs. 242/1996 in attuazione della direttiva comunitaria n. 391/1989.

TITOLO VII
DISPOSIZIONI VARIE E FINALI



2

[Handwritten signature]

CAPO I DISPOSIZIONI VARIE

Art.99

Bilancio e contabilità

1. Le somme in entrata derivanti dai proventi e dai servizi cimiteriali, saranno utilizzate in uscita per la realizzazione di manufatti per la costruzione od ampliamenti di loculi, urne cinerarie, ossario, manutenzione straordinaria, pulizia straordinaria, estirpo erbe, pitturazione, smaltimento rifiuti speciali, esumazioni, estumulazioni e quant'altro contenuto nell'articolo 86 comma 6 del presente regolamento, nonché per l'acquisto di attrezzatura cimiteriale, ai sensi e per gli effetti della legge in materia di contabilità dello Stato e di Enti Locali.

Art.100

Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti

1. All'interno del cimitero monumentale e del nuovo cimitero, può essere riservata apposita zona detta "degli Uomini illustri", di nazionalità e religione diverse, dove il Sindaco su indicazione del Consiglio Comunale, potrà disporre per l'assegnazione gratuita di posti destinati alla tumulazione di salme, ceneri o resti di cittadini che siano stati distinti per opere di ingegno o per alti servizi resi alla Comunità.
2. Per le medesime finalità di cui al comma precedente il Sindaco, su indicazione del Consiglio Comunale, potrà destinare nei cimiteri comunali, aree o tombe per la sepoltura di salme o resti di cittadini benemeriti.
3. Le manutenzioni ordinarie e straordinarie per aree e tombe di cittadini benemeriti o dell'ossario delle vittime delle guerre, sono a carico del Comune di Francavilla di Sicilia.

Art.101

Sanzioni

1. Le infrazioni alle norme contenute all'articolo 66 lettere a), b), c), d), e), f), g), h), quando non costituiscono reato previsto dal codice penale, sono puniti con una sanzione amministrativa da lire 100.000 a lire 300.000.
2. Le infrazioni alle norme contenute all'articolo 66 lettere i), j), k) ed l), quando non costituiscono reato previsto dal codice penale, sono puniti con una sanzione amministrativa da lire 150.000 a lire 400.000.
3. Tutte le altre infrazioni contenute nel presente regolamento quando non costituiscono reato previsto dal codice penale, sono punite con un'ammenda stabilita dall'articolo 358 del T.U.L.P.S. e sue successive modifiche ed integrazioni.
4. Ai fini dell'osservanza delle norme del presente regolamento, ai custodi dei cimiteri sono attribuite le qualifiche e le funzioni di agente giurato, ai sensi di legge.

CAPO II NORME TRANSITORIE DISPOSIZIONI FINALI

Art.102

Efficacia delle disposizioni del regolamento

1. Le disposizioni contenute nel presente regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore.
2. Tuttavia, chiunque ritenga di poter vantare la titolarità di diritti d'uso su sepolture private in base a norme o ad usi precedenti, può, nel termine di un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento, presentare all'Ufficio servizi cimiteriali del Comune, gli atti e i documenti che comprovino tali diritti, al fine di ottenerne il formale riconoscimento.
3. Il provvedimento del Sindaco con cui si riconoscono diritti pregressi sorti nel rispetto dei precedenti regolamenti o usi, è comunicato all'interessato e conservato agli atti inerenti la sepoltura di che trattasi.
4. Le disposizioni di cui all'articolo 75, hanno decorrenza **un anno** dall'entrata in vigore del presente regolamento.
5. Gli adempimenti di cui all'articolo 77, relativi alle concessioni pregresse, dovranno essere compiuti entro **tre anni** dall'entrata in vigore del presente regolamento.
6. Salvo quanto previsto ai precedenti commi, il presente regolamento comunale di polizia mortuaria, trova applicazione dal giorno di entrata in vigore del presente.

Art.103

Cautele

- Chi domanda un servizio qualsiasi (trasporti, inumazioni, cremazioni, imbalsamazioni, esumazioni, traslazioni etc.) od una concessione (aree, loculi, nicchie etc.) o l'apposizione di croci, lapidi, busti, o la costruzione di tombini, edicole, monumenti, etc. s'intende agisca in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati.
2. In caso di contestazione, l'Amministrazione comunale, s'intenderà e resterà estranea all'azione che ne consegue.
 3. Essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del Giudice di ultima istanza, passata in giudicato.

Art.104
Responsabile del servizio di polizia mortuaria

1. Ai sensi dell'articolo 51, 3° comma, della legge 8 giugno 1990, n. 142, recepita nell'ambito della Regione Sicilia, con legge 11 dicembre 1991 n. 48, spetta al dipendente Responsabile Dirigente dell'Ufficio, o, in alternativa, al Segretario Generale, l'emanazione degli atti previsti dal presente Regolamento, compresa la stipula degli atti di concessione ed ogni altro analogo adempimento, senza che occorra preventiva deliberazione della Giunta Municipale, quando tali atti sono compiuti nell'osservanza del regolamento.
2. Eventuali atti riguardanti situazioni non previste dal presente Regolamento, spettano al Segretario Generale del Comune di Francavilla di Sicilia, su conforme deliberazione della Giunta Municipale, salvo non si tratti di atti o provvedimenti di competenza del Consiglio Comunale o del Sindaco, ai sensi dell'O.A.EE.LL. vigente nella regione Sicilia, dell'articolo 32, 36 e 38 della legge 142/90, recepita in Sicilia con le leggi n. 48/91 e n. 81/93.

Art.105
Concessioni pregresse

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 101, le concessioni assegnate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, continuano a seguire, per quanto riguarda la durata della concessione, il regime indicato nello stesso atto di concessione; in assenza di quest'ultimo, le concessioni assegnate valgono per 99 (novantanove) anni.

Art.106
Sepulture private a tumulazioni pregresse
Mutamento del rapporto concessionario

1. Per le concessioni sussistenti prima dell'entrata in vigore del R. D. 21 dicembre 1942, n. 1880, per le quali non risulti essere stipulato il relativo atto di concessione, trova applicazione l'istituto dell'immemoriale, quale presunzione "juris tantum" della sussistenza del diritto d'uso sulla concessione.
2. Il Consiglio Comunale può stabilire che il riconoscimento di tale diritto avvenga in via amministrativa, anziché ordinariamente in via giurisdizionale. In tal caso, lo stesso provvedimento determinerà le procedure, la documentazione e gli altri elementi necessari per far luogo ai provvedimenti di riconoscimento adottati dal Sindaco.
3. I concessionari di sepolture a tempo indeterminato possono chiedere di rinunciare a tale diritto e alla contestuale trasformazione della concessione in altra a tempo determinato.
4. Il Consiglio Comunale stabilisce i casi, le modalità e le procedure ivi compresi le controprestazioni che il Comune può fornire ai concessionari per rendere effettiva la facoltà di cui al comma precedente.

Art.107
Pagamenti

1. I pagamenti risultanti dal tariffario, devono essere effettuati in unica soluzione.
2. Su richiesta dell'interessato, previa autorizzazione del Sindaco o dell'Assessore delegato ai servizi cimiteriali, il pagamento può essere effettuato in quattro rate trimestrali, applicando l'interesse del 7% sull'importo escluso IVA.

Art.108
Norma finale

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le norme regionali e nazionali vigenti in materia.

Art.109
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento, ai sensi dell'articolo 10 capo II del codice civile, entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione.

C.G.A., SEZ. GIURISDIZIONALE - 484 - 27 ottobre 1997 - Pres. Alibrandi, Est. Giacchetti
- (conferma T.A.R. Sicilia-Catania, Sez. I, 8 giugno 1992 n. 413)

**Autorizzazione e concessione - Concessione cimiteriale - Diritto d'uso delle sepolture private -
Cessione a terzi - Inammissibilità**

(D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285, art. 93)

Ai sensi dell'art. 93 del D.P.R. n. 285/1990, deve ritenersi esclusa qualsiasi forma di cessione a terzi del diritto d'uso delle sepolture private, dato che il titolare può semplicemente rinunciare al diritto stesso, con conseguente potestà dell'amministrazione di valutare nuove domande di concessione avanzate a titolo originario da ulteriori interessati.

COMUNE DI FRANCAVILLA DI SICILIA
PROVINCIA DI MESSINA

SERVIZI CIMITERIALI

TARIFFARIO
ALLEGATO AL REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA E SERVIZI
CIMITERIALI

PARTE I

CONCESSIONI CIMITERIALI E USO DELLE SEPOLTURE

1. Concessione o rinnovo della concessione del diritto d'uso (o di superficie) di aree per la costruzione di sepolture private a inumazione o tumulazione.

- per 99 (novantanove) anni art. 72 comma a) Regolamento Comunale

<i>TIPO DI CONCESSIONE</i>	<i>TARIFFA (in Lire e in Euro)</i>
INDIVIDUALE (mq 3)	700.000 (€ 361,52)
PER FAMIGLIE x n. 2 posti	1.300.000 (€ 671,39)
PER COLLETTIVITA' x n. 3 posti	1.600.000 (€ 826,33)
PER COLLETTIVITA' x n. 4 posti	2.700.000 (€ 1394,43)
TOMBE DI FAMIGLIA (5 mq)	12.000.000 (€ 6197,48)

- per 50 (cinquanta) anni art. 72 comma c) Regolamento Comunale

<i>TIPO DI CONCESSIONE</i>	<i>TARIFFA (in Lire e in Euro)</i>
INDIVIDUALE: mq 3 di terreno	400.000 (€ 206,58)
PER FAMIGLIE x n. 2 posti	1.000.000 (€ 516,46)
PER COLLETTIVITA' x n. 3 posti	1.300.000 (€ 617,39)
PER COLLETTIVITA' x n. 4 posti	1.900.000 (€ 981,27)

2. autorizzazione amministrativa alla costruzione di manufatti cimiteriali di cui alla tariffa 1 che precede, oltre ai diritti di segreteria.

<i>TARIFFA (in Lire e in Euro)</i>
100.000 (€ 51,65)

3. Concessione, o rinnovo della concessione del diritto d'uso di manufatti cimiteriali, costruiti dal Comune di Francavilla di Sicilia, a sistema di tumulazione (loculi).

- per 99 (novantanove) anni

TIPO DI CONCESSIONE	TARIFFA (in Lire e in Euro)
INDIVIDUALE: loculo frontale quadrato	1.200.000 (€ 619,75)
loculo frontale rettangolare	1.500.000 (€ 774,69)
PER FAMIGLIE x n. 2 posti	1.800.000 (€ 929,62)
PER NEONATI e/o BAMBINI	300.000 (€ 154,94)

Per vecchi manufatti (o avelli) la tariffa di concessione diminuisce

TIPO DI CONCESSIONE	TARIFFA (in Lire e in Euro)
INDIVIDUALE: loculo frontale quadrato	900.000 (€ 464,81)
loculo frontale rettangolare	1.200.000 (€ 619,75)
PER FAMIGLIE x n. 2 posti	1.550.000 (€ 800,51)

4. Concessione temporanea per 10 anni di sepoltura individuale a sistema di tumulazione (art. 72 comma 5°)

TIPO DI CONCESSIONE	TARIFFA (in Lire e in Euro)
INDIVIDUALE	600.000 (€ 309,87)
PER FAMIGLIE	900.000 (€ 464,81)

5. Prolungamento della concessione oltre i 10 (dieci) anni e fino alla durata di 99 (novantanove) anni (art. 72 comma 5°)

TIPO DI CONCESSIONE	TARIFFA (in Lire e in Euro)
INDIVIDUALE	700.000 (€ 361,52)
PER FAMIGLIE	1.300.000 (€ 671,39)

6. Prolungamento della concessione del diritto d'uso al fine del raggiungimento dei 20 (venti) anni dalla tumulazione (art. 72 comma 6°)

	TARIFFA (in Lire e in Euro)
INDIVIDUALE	100.000 (€ 51,65) *

(*) Per ogni anno, o sua frazione, di prolungamento.

7. Autorizzazione amministrativa alla tumulazione di feretri di parenti in linea collaterale o di affini del concessionario, oltre ai diritti di segreteria (art. 74 comma 4°)

TARIFFA (in Lire e in Euro)
100.000 (€ 51,65)

8. Autorizzazione amministrativa alla tumulazione di feretri di persone che siano state conviventi con i concessionari, oltre ai diritti di segreteria (art. 74 comma 5°)

TARIFFA (in Lire e in Euro)
150.000 (€ 77,47)

9. Autorizzazione amministrativa alla tumulazione di feretri di persone che abbiano acquisito particolari benemerienze nei confronti del concessionario (art. 74 comma 6°)

TARIFFA (in Lire e in Euro)
250.000 (€ 129,11)

10. Provvedimento di presa d'atto di divisione di posti sulle concessioni cimiteriali tra le parti, oltre ai diritti di segreteria (art. 77 commi 1° e 2°)

11. Provvedimento di presa d'atto di rinuncia personale al diritto di sepoltura, oltre ai diritti di segreteria (art. 77 comma 3°)

12. Provvedimento di presa d'atto di regolamentazione dei rapporti interni tra concessionari, oltre i diritti di segreteria (art. 77 comma 6°)

TIPO DI PROVVEDIMENTO	TARIFFA (in Lire e in Euro)
Punto 10	100.000 (€ 51,65)
Punto 11	120.000 (€ 61,97)
Punto 12	150.000 (€ 77,47)

13. Autorizzazione amministrativa al deposito provvisorio di feretri, oltre i diritti di segreteria (art. 44)

TARIFFA (in Lire e in Euro)
100.000 (€ 51,65)

14. Uso deposito provvisorio di feretri (art. 44)

	TARIFFA (in Lire e in Euro)
CAUZIONE PER DEPOSITO PROVVISORIO DI FERETRI	1.000.000 (€ 516,46) *
USO: al giorno	13.000 (€ 6,71) (**)

(*) soggetto ad IVA

(**) non soggetto ad IVA

15. Autorizzazione amministrativa al rinnovo del deposito provvisorio di feretri, oltre ai diritti di segreteria (art. 44)

TARIFFA (in Lire e in Euro)
150.000 (€ 77,47)

16. Canone di manutenzione ordinaria e straordinaria per le sepolture private a sistema di tumulazione, costruite dal Comune di Francavilla di Sicilia (art. 75 comma 2°)

<i>CANONE (in Lire e in Euro)</i> <i>Ad anno per posto</i>	
(loculi)	30.000 (€ 15,49) *
(tombe)	50.000 (€ 25,82) *

17. Affrancazione del canone di manutenzione ordinaria e straordinaria per le sepolture private a sistema di tumulazione, costruite dal Comune di Francavilla di Sicilia (art. 75 comma 5°)

	<i>CANONE (in Lire e in Euro)</i> <i>Per posto</i>
PER 99 (novantanove) ANNI	(loculi) 198.000 (€ 102,26) *
	(tombe) 220.000 (€ 113,62) *
PER 50 (cinquanta) ANNI	(loculi) 120.000 (€ 61,97) *
	(tombe) 250.000 (€ 129,11) *
PER 10 (dieci) ANNI	80.000 (€ 41,32) *

(*) soggetto ad IVA

PARTE II

DIRITTI CIMITERIALI

1. TUMULAZIONE in posto salma individuale concesso per la durata da 10 a 50 anni

	<i>TARIFFA (in Lire e in Euro)</i>
DI SALMA (1 [^] operazione)	100.000 (€ 51,65) (**)
(2 [^] operazione e successive)	80.000 (€ 41,32) (**)

2. TUMULAZIONE in posto salma individuale concesso per 99 anni o in perpetuo, ovvero in posto alma collettivo in tomba privata:

	<i>TARIFFA (in Lire e in Euro)</i>
DI SALMA (1 [^] operazione)	100.000 (€ 51,65) (**)
(2 [^] operazione e successive)	80.000 (€ 41,32) (**)

(**) I corrispettivi vanno applicati in riduzione del 25% così come indicato in tariffa, quando le operazioni sono eseguite contemporaneamente ed interessano la stessa tomba, o riguardano traslazioni successive alla prima tumulazione, purché eseguite in contemporanea.

3. ESUMAZIONE straordinaria a richiesta

	<i>TARIFFA (in Lire e in Euro)</i>
DI PRIVATI PER TRASPORTO IN ALTRA SEPOLTURA O DALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA	100.000 (€ 51,65)

4. ESTUMULAZIONE straordinaria a richiesta

	<i>TARIFFA (in Lire e in Euro)</i>
DI PRIVATI PER TRASPORTO IN ALTRA SEPOLTURA O DALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA	120.000 (€ 61,97)

5. ESTUMULAZIONE straordinaria a richiesta (art. 49 comma 4°)

E' GRATUITA

PARTE III

AUTORIZZAZIONI E ISPEZIONI CIMITERIALI

1. Iscrizione epigrafe in posto individuale concesso per la durata da 10 a 50 anni per salma
Lire 80.000 (€ 41,32) (*)
2. Iscrizione epigrafe in posto salma individuale concesso per anni 99 o in perpetuo, ovvero in posto salma collettivo in tomba privata per salma
Lire 60.000 (€ 30,99) (*)
3. Collocazione lapide con epigrafe in campo comune
Lire 80.000 (€ 41,32) (*)
4. Collocazione copritomba (in tomba privata)
Lire 100.000 (€ 51,65) (*)
5. Collocazione busti, bassorilievi, sculture:
 - a) *di valore artistico o di rilevanti dimensioni* **Lire 150.000 (€ 77,47) (*)**
 - b) *di piccole dimensioni anche su cippi in campo comune* **Lire 50.000 (€ 25,82) (*)**
6. Ispezioni in sepolture a tumulazione plurime
Lire 30.000 (€ 15,49) (*)
7. Servizi di cui al punto 6, se effettuati:
 - in giorni lavorativi, fuori del normale orario
maggiorazione del 20%
 - in giorni lavorativi, fuori del normale orario e in ore notturne (dalle ore 22 alle ore 6)
maggiorazione del 40%
 - in giorni festivi
maggiorazione del 60%
8. Autorizzazione amministrativa alla visita dei cimiteri fuori dell'orario, oltre i diritti segreteria.
Lire 50.000 (€ 25,82) (*)

9. Autorizzazione amministrativa, di durata annuale, all'esecuzione di lavori all'interno dei cimiteri, oltre i diritti di segreteria (art. 86)

Lire 250.000 (€ 129,11) (*)

(*) non soggetto ad IVA

10/03/03

PARTE IV
OPERAZIONI MURARIE

1. Apertura loculo	Lire 26.500 (€ 13,69)
2. Apertura tomba privata	Lire 37.500 (€ 19,37)
3. Apertura tomba privata a terra	Lire 80.000 (€ 41,32)
4. Chiusura loculo	Lire 75.000 (€ 38,73)
5. Chiusura tomba privata	Lire 85.000 (€ 43,9)
6. Chiusura tomba privata a terra	Lire 110.000 (€ 56,81)

